

PONTEGGI ZERBINI S.R.L.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001

Approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera del 25 ottobre 2024

Sommario

PARTE GENERALE	8
1. Il d.lgs. n. 231 del 2001	8
1.1. Premessa	8
1.2. I reati che determinano la responsabilità dell'ente	8
1.3. Il sistema sanzionatorio previsto dal d.lgs. n. 231/2001	10
1.4. I criteri di attribuzione della responsabilità all'ente	10
1.5. L'importanza dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo	12
1.6. Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza	13
2. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Ponteggi Zerbini S.r.l.	14
2.1. Le motivazioni di Ponteggi Zerbini Srl per l'adozione del Modello	14
2.2. La struttura del Modello	14
2.3. Disposizioni etiche e di condotta – Codice Etico	15
2.4. La metodologia adottata in ordine alla valutazione del rischio reato	16
2.5. I presidi di gestione del rischio	17
2.6. Attività di formazione e divulgazione del Modello	18
2.7. Approvazione ed aggiornamento del Modello	18
3. L'Organismo di Vigilanza di Ponteggi Zerbini Srl	20
3.1. Nozione, funzioni e compiti	20
3.2. Composizione e requisiti	21
3.3. Poteri ispettivi e budget di spesa	22
3.4. Durata dell'incarico e compenso	22
3.5. Cause di cessazione dall'incarico	22
3.6. Regolamento di funzionamento dell'OdV	23
3.7. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	24
3.8. Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari	24
4. Sistema disciplinare	26
4.1. Premessa	26

4.2.	Soggetti destinatari	26
4.3.	Procedimento di accertamento delle sanzioni.....	27
4.4.	Condotte rilevanti	27
4.5.	Sanzioni irrogabili ai dipendenti.....	27
4.6.	Sanzioni irrogabili ai vertici aziendali	29
4.7.	Sanzioni applicabili a consulenti, collaboratori e soggetti terzi	29
4.8.	Criteri di commisurazione delle sanzioni	29
5.	Whistleblowing.....	30
5.1.	Premessa	30
5.2.	L'oggetto delle segnalazioni	31
5.3.	Le modalità di segnalazione nel d.lgs. n. 24/2023	32
5.4.	Il canale interno di Ponteggi Zerbini Srl per le segnalazioni	32
5.5.	Elementi e caratteristiche delle segnalazioni	33
5.6.	La tutela della riservatezza	33
5.7.	Segnalazioni anonime	34
5.8.	La tutela dalle ritorsioni	34
5.9.	Comunicazione delle ritorsioni ad ANAC	35
5.10.	Divulgazione della procedura di whistleblowing.....	35
PARTE SPECIALE		36
1.	Delitti contro la Pubblica Amministrazione	36
1.1.	Fattispecie penali richiamate.....	37
1.2.	Aree di rischio	38
1.3.	Destinatari.....	39
1.4.	Presidi e norme di comportamento	39
2.	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	42
2.1.	Fattispecie penali richiamate.....	42
2.2.	Aree di rischio	42
2.3.	Destinatari.....	43
2.4.	Presidi e norme di comportamento	43
3.	Delitti di criminalità organizzata	45

3.1.	Fattispecie penali richiamate	45
3.2.	Aree di rischio	45
3.3.	Destinatari.....	45
3.4.	Presidi e norme di comportamento	45
4.	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	46
4.1.	Fattispecie penali richiamate	46
4.2.	Aree di rischio	46
4.3.	Destinatari.....	46
4.4.	Presidi e norme di comportamento	47
5.	Delitti contro l'industria e il commercio	48
5.1.	Fattispecie penali richiamate	48
5.2.	Aree di rischio	48
5.3.	Destinatari.....	48
5.4.	Presidi e norme di comportamento	48
6.	Reati societari.....	49
6.1.	Fattispecie penali richiamate	49
6.2.	Aree di rischio	50
6.3.	Destinatari.....	50
6.4.	Presidi e norme di comportamento	50
7.	Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	54
7.1.	Fattispecie penali richiamate	54
7.2.	Aree di rischio	55
7.3.	Destinatari.....	55
7.4.	Presidi e norme di comportamento	55
8.	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.....	56
8.1.	Fattispecie penali richiamate	56
8.2.	Aree di rischio	56
8.3.	Destinatari.....	56
8.4.	Presidi e norme di comportamento	56

9.	Delitti contro la personalità individuale	57
9.1.	Fattispecie penali richiamate	57
9.2.	Aree di rischio	58
9.3.	Destinatari	58
9.4.	Presidi e norme di comportamento	58
10.	Abusi di mercato	61
10.1.	Fattispecie penali richiamate	61
10.2.	Aree di rischio	61
10.3.	Destinatari	61
10.4.	Presidi e norme di comportamento	61
11.	Delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	62
11.1.	Fattispecie penali richiamate	63
11.2.	Aree di rischio	63
11.3.	Destinatari	64
11.4.	Presidi e norme di comportamento	64
12.	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	68
12.1.	Fattispecie penali richiamate	68
12.2.	Aree di rischio	68
12.3.	Destinatari	68
12.4.	Presidi e norme di comportamento	68
13.	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	71
13.1.	Fattispecie penali richiamate	71
13.2.	Aree di rischio	71
13.3.	Destinatari	71
13.4.	Presidi e norme di comportamento	71
14.	Reati in materia di violazione del diritto d'autore	72
14.1.	Fattispecie penali richiamate	72

14.2.	Aree di rischio	72
14.3.	Destinatari	72
14.4.	Presidi e norme di comportamento	72
15.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.....	74
15.1.	Fattispecie penali richiamate	74
15.2.	Aree di rischio	74
15.3.	Destinatari	74
15.4.	Presidi e norme di comportamento	74
16.	Reati ambientali	75
16.1.	Fattispecie penali richiamate	75
16.2.	Aree di rischio	76
16.3.	Destinatari	76
16.4.	Presidi e norme di comportamento	76
17.	Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare.....	78
17.1.	Fattispecie penali richiamate	78
17.2.	Aree di rischio	78
17.3.	Destinatari	78
17.4.	Presidi e norme di comportamento	79
18.	Razzismo e xenofobia	81
18.1.	Fattispecie penali richiamate	81
18.2.	Aree di rischio	81
18.3.	Destinatari	81
18.4.	Presidi e norme di comportamento	81
19.	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	82
19.1.	Fattispecie penali richiamate	82
19.2.	Aree di rischio	82
19.3.	Destinatari	82
19.4.	Presidi e norme di comportamento	82

20.	Reati tributari	83
20.1.	Fattispecie penali richiamate	84
20.2.	Aree di rischio	84
20.3.	Destinatari	84
20.4.	Presidi e norme di comportamento	84
21.	Contrabbando.....	88
21.1.	Fattispecie penali richiamate	88
21.2.	Aree di rischio	89
21.3.	Destinatari	89
21.4.	Presidi e norme di comportamento	89
22.	Delitti contro il patrimonio culturale	91
22.1.	Fattispecie penali richiamate	91
22.2.	Aree di rischio	91
22.3.	Destinatari	92
22.4.	Presidi e norme di comportamento	92
23.	Reati transnazionali	93
23.1.	Fattispecie penali richiamate	93
23.2.	Aree di rischio	93
23.3.	Destinatari	94
23.4.	Presidi e norme di comportamento	94

PARTE GENERALE

1. Il d.lgs. n. 231 del 2001

1.1. Premessa

Nel sistema penale italiano vige tradizionalmente il principio secondo cui *societas delinquere non potest*, che affonda le proprie radici nella concezione personalistica della responsabilità penale (il cui fondamento normativo è l'art. 27 Cost., il quale sancisce che “*la responsabilità penale è personale*”). Tuttavia, nel corso degli anni l'emergere di problematiche connesse all'evolversi della società industriale ha gradatamente posto in crisi tale principio: attualmente, infatti, molti episodi criminali, anche gravemente lesivi degli interessi della collettività, traggono origine proprio da attività imprenditoriali svolte attraverso lo strumento di persone giuridiche, ed in specie di società commerciali.

Nell'ambito di questo mutato paradigma culturale, ha fatto ingresso nel nostro ordinamento il **d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231** (d'ora in avanti, “decreto 231”), attuativo della legge delega n. 300/2000, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” e volta alla ratifica della convenzione OCSE, stipulata a Parigi il 17 febbraio 1997, sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

Attraverso il “decreto 231, ove una persona legata da un rapporto funzionale con l'ente realizzi uno dei reati espressamente previsti nel decreto ed il reato sia finalizzato al vantaggio o all'interesse della persona giuridica, alle conseguenze penali ascrivibili alla persona fisica autrice dell'illecito si affiancherà una sanzione di tipo pecuniario o interdittivo gravante direttamente sull'ente.

Quando si parla di “ente” si fa riferimento all'art. 1, co. 2 del decreto 231, nel quale si circoscrive l'ambito di applicazione delle disposizioni in esso contenute a tutti gli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

La Ponteggi Zerbini S.r.l. è particolarmente interessata a dotarsi di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (c.d. MOGC) ai sensi del decreto 231 sia in quanto esposta, come tutte le società, all'applicazione della normativa che, soprattutto, in virtù della propria *policy* aziendale, tradizionalmente volta a promuovere l'agire etico, il rispetto della legalità, la trasparenza e la sicurezza in ogni ambito di operatività.

1.2. I reati che determinano la responsabilità dell'ente

L'ente non risponde di qualsiasi reato commesso dalla persona fisica, ma solamente di quelli espressamente previsti, in ottemperanza al principio di legalità di cui all'art. 2 del decreto 231, nelle norme di seguito riportate:

- Art. 24 (*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture*)
- Art. 24-bis (*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*)
- Art. 24-ter (*Delitti di criminalità organizzata*)
- Art. 25 (*Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio*)
- Art. 25-bis (*Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*)
- Art. 25-bis.1 (*Delitti contro l'industria e il commercio*)
- Art. 25-ter (*Reati societari*)
- Art. 25-quater (*Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*)
- Art. 25-quater.1 (*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*)
- Art. 25-quinquies (*Delitti contro la personalità individuale*)
- Art. 25-sexies (*Abusi di mercato*)
- Art. 25-septies (*Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*)
- Art. 25-octies (*Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio*)
- Art. 25-octies.1 (*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori*)
- Art. 25-novies (*Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*)
- Art. 25-decies (*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*)
- Art. 25-undecies (*Reati ambientali*)
- Art. 25-duodecies (*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*)
- Art. 25-terdecies (*Razzismo e xenofobia*)
- Art. 25-quaterdecies (*Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*)
- Art. 25-quinquiesdecies (*Reati tributari*)
- Art. 25-sexiesdecies (*Contrabbando*)
- Art. 25-septiesdecies (*Delitti contro il patrimonio culturale*)
- Art. 25-duodevicies (*Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*)

1.3. Il sistema sanzionatorio previsto dal d.lgs. n. 231/2001

Il decreto 231 prevede un sistema di sanzioni amministrative che possono essere comminate all'esito di un procedimento che si svolge innanzi al giudice penale. Le sanzioni sono espressamente definite come "amministrative", pur essendosi predisposti in sostanza strumenti di penalizzazione che, sia per il contenuto che per le modalità di applicazione, presentano caratteristiche analoghe alle sanzioni penali. Quanto alla natura della responsabilità dell'ente, le Sezioni Unite (Cass. pen., SS.UU., 18 novembre 2014, n. 38343) hanno ritenuto che si tratti di un "*tertium genus*" di responsabilità, tra penale e amministrativa. La sezione seconda del decreto (articoli da 9 a 23) detta la disciplina generale delle sanzioni applicabili agli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, di seguito riportate

- a) sanzione pecuniaria: si applica ogniquale volta sussiste la responsabilità dell'ente, secondo un sistema per quote (in numero non inferiore a cento né superiore a mille e di importo da euro 258 ad 1.549 ciascuna)
- b) sanzioni interdittive: si tratta della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la PA (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e dell'eventuale revoca di quelli già concessi nonché del divieto di pubblicizzare beni o servizi; si applicano unicamente con riferimento ai reati per i quali sono espressamente previste e alle condizioni previste dall'art. 13 del decreto 231; possono essere comminate anche in via cautelare, prima della condanna
- c) confisca: con la sentenza di condanna nei confronti dell'ente è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato (o, se non è possibile la confisca diretta, di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato), salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e salvi, in ogni caso, i diritti acquisiti dai terzi in buona fede
- d) pubblicazione della sentenza di condanna: è soggetta alla discrezionalità del giudice e può essere disposta solo quando sia comminata una sanzione interdittiva

1.4. I criteri di attribuzione della responsabilità all'ente

L'art. 5, stabilendo il fondamentale criterio di imputazione della responsabilità all'ente, chiarisce che il reato, commesso da determinate categorie di persone legate a vario titolo all'ente (su cui v. *infra*), comporta la responsabilità di quest'ultimo solo ove sia stato commesso "*nel suo interesse o a suo vantaggio*". L'ente, dunque, non è responsabile se l'autore del reato ha agito "*nell'interesse esclusivo proprio o di terzi*".

Come chiarito dalla giurisprudenza consolidata (si vedano, *ex multis*: Cass. pen., Sez. IV, 24 marzo 2021, n. 12149; Cass. pen., Sez. IV, 23 maggio 2018, n. 38363 e Cass. pen., SS.UU., 18

novembre 2014, n. 38343), i criteri dell'interesse e del vantaggio sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il primo esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile *ex ante*, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo; il secondo ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile *ex post*, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito.

Si deve sottolineare come la Cassazione abbia affermato che la responsabilità dell'ente non è esclusa quando esso abbia avuto un interesse non esclusivo, ma soltanto concorrente con quello della persona fisica che ha commesso il reato presupposto (in tal senso v. Cass. pen., Sez. V, 28 novembre 2013, n. 10265 e Cass. pen., Sez. VI, 22 maggio 2013, n. 24559).

Affinché sorga la responsabilità da reato dell'ente, occorre inoltre che il reato presupposto commesso dalla persona fisica sia riconducibile all'ente sotto un duplice profilo soggettivo e oggettivo.

Quanto al primo aspetto, l'art. 5, co. 1 del decreto 231 suddivide le persone fisiche alla cui condotta illecita è ricollegata la responsabilità dell'ente in due categorie:

- a) soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. soggetti in posizione apicale);
- b) soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza altrui, i quali eseguono nell'interesse dell'ente le decisioni intraprese dal vertice (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione).

Il tipo di rapporto funzionale che lega l'autore del reato all'ente si riverbera sui criteri di imputazione della responsabilità all'ente stesso. Ove, infatti, l'autore del reato sia da considerarsi soggetto in posizione apicale, sorgerà una responsabilità tendenzialmente automatica dell'ente, il quale (così l'art. 6, co. 1 del decreto 231) andrà esente da responsabilità solo se:

- prima della commissione del fatto ha adottato ed attuato modelli organizzativi e di gestione idonei a prevenire reati analoghi a quello verificatosi;
- ha affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento di detti modelli e di curare il loro aggiornamento;
- a fronte del reato è stata riscontrata l'elusione fraudolenta dei modelli organizzativi;
- l'Organismo di Vigilanza ha espletato le sue funzioni nel modo corretto.

Invece, nel caso in cui il soggetto autore del reato presupposto sia da considerarsi sottoposto all'altrui vigilanza, l'art. 7, co. 1 del decreto 231 dispone che la responsabilità dell'ente sussiste se il reato sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Il co. 2, inoltre, dispone che l'adozione da parte dell'ente di un modello di organizzazione "*idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi*" esclude "*in ogni*

caso” l’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza e, conseguentemente, la responsabilità dell’ente.

Peraltro, la più recente giurisprudenza ha chiarito ai fini della configurabilità della responsabilità da reato degli enti non sono ex se sufficienti la mancanza o l’inidoneità degli specifici Modelli di organizzazione ovvero la loro inefficace attuazione, essendo necessaria la dimostrazione della **“colpa di organizzazione”**, che caratterizza la tipicità dell’illecito da reato degli enti, ed è distinta dalla colpa degli autori del reato. Tale criterio, in particolare, è fondato sul rimprovero derivante dall’inottemperanza da parte dell’ente dell’obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo.

1.5. L’importanza dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo

L’analisi dei criteri di attribuzione della responsabilità dell’ente ha reso evidente la fondamentale importanza dei cc.dd. Modelli di organizzazione, gestione e controllo (anche detti “MOGC” o “Modelli 231”), ai quali il sistema attribuisce una valenza sostanziale sia ai fini dell’esonero dell’ente dalla responsabilità, sia ai fini delle riduzioni delle sanzioni applicabili.

L’adozione dei modelli da parte dell’ente può, infatti, comportare:

- l’esonero dalla responsabilità, in caso di adozione preventiva, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 6 e 7 del decreto 231;
- la riduzione delle sanzioni pecuniarie comminabili, in caso di adozione dopo l’imputazione del reato ma prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 12, co. 2) nonché, sempre nella stessa ipotesi, l’esclusione delle sanzioni interdittive (art. 17) e della pubblicazione della sentenza di condanna (art. 18);
- la sospensione e, eventualmente, la revoca delle misure cautelari, in seguito alla dichiarazione, in corso di causa, di voler adottare il MOGC (art. 49);
- la conversione delle sanzioni interdittive in sanzioni pecuniarie, in caso di adozione del MOGC a condanna emessa (art. 78).

Quanto al contenuto dei Modelli, secondo quanto disposto dal decreto 231 (art. 6, co. 2) gli stessi devono:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2-*bis*, introdotto dalla legge n. 179/2017 e modificato dal d.lgs. n. 24/2023, ai fini del requisito dell'idoneità il Modello deve altresì prevedere:

- f) i canali di segnalazione interna, ai sensi del d.lgs. n. 24/2023;
- g) il divieto di ritorsione;
- h) il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lett. e) del d.lgs. n. 231/2001.

1.6. Il ruolo dell'*Organismo di Vigilanza*

Da quanto fin qui evidenziato emerge che l'*Organismo di Vigilanza* svolge un ruolo essenziale nel sistema creato dal decreto 231, in quanto l'esenzione dell'ente dalla responsabilità *ex crimine*, in caso di reato commesso dai vertici (ipotesi, questa, di ben più frequente verifica nella prassi rispetto a quella del reato attribuibile a soggetti posti all'altrui direzione), dipende dalla capacità di tale organo di garantire l'efficienza e l'operatività del modello, attraverso lo svolgimento di un'attività di controllo tanto sulla idoneità dei *compliance programs* a prevenire la commissione dei reati presupposto, quanto sulla loro effettività all'interno dell'ente. L'OdV, inoltre, è tenuto ad aggiornare i modelli, proponendo eventuali modifiche od integrazioni all'organo dirigente.

2. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Ponteggi Zerbini S.r.l.

2.1. Le motivazioni di Ponteggi Zerbini Srl per l'adozione del Modello

Date queste premesse, è evidente la necessità che spinge la Ponteggi Zerbini Srl ad adottare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che tenga conto in modo specifico dei rischi-reato che si possono concretamente verificare nella specifica realtà aziendale e che consenta così alla società di essere esonerata da responsabilità nel caso in cui i soggetti inseriti a vario titolo nella compagine sociale commettano alcuno dei reati presupposto.

La scelta di Ponteggi Zerbini Srl di adottare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è determinata altresì dalla necessità di adempiere al nuovo comma 2 dell'art. 2086 c.c., che sancisce il dovere dell'imprenditore *"di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa"* e, più specificamente, dell'art. 2381, co. 5, c.c., il quale dispone che gli amministratori delegati *"curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa"*.

Obiettivo principale della Ponteggi Zerbini Srl è quello della massimizzazione dei valori che animano l'operatività della società, in maniera tale da avere ripercussioni positive sugli *stakeholders*: clienti, creditori, fornitori, dipendenti, comunità e ambiente.

La Ponteggi Zerbini Srl, inoltre, è profondamente convinta che i costi derivanti dall'adozione del Modello – sia diretti, dipendenti dalle risorse utilizzate per la sua predisposizione e per il suo mantenimento, sia indiretti, dovuti al possibile rallentamento nel compimento delle operazioni aziendali in seguito all'applicazione dei presidi ivi contemplati – siano di gran lunga inferiori rispetto ai benefici che ne derivano in termini di legalità, professionalità, sicurezza e serietà dell'azienda e di qualità, efficienza e trasparenza del suo operato.

Sebbene quindi l'adozione del Modello costituisca una scelta facoltativa rimessa a ciascun singolo ente e non un obbligo imposto dal decreto 231 (anche se tale paradigma, specialmente in alcuni settori, sta cambiando), per i motivi sopra menzionati la Ponteggi Zerbini Srl ha deciso di adeguarsi alle previsioni del decreto 231, adottando il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e nominando l'Organismo di Vigilanza, cui attribuisce il compito sia di verificarne il funzionamento, l'efficacia e l'osservanza, sia di curarne l'aggiornamento.

2.2. La struttura del Modello

Il Modello della Ponteggi Zerbini Srl si articola in due parti (parte generale e speciale) e contiene:

- a) gli esiti dell'analisi dei rischi effettuata, con l'individuazione delle attività e dei processi della società nell'ambito dei quali può avere maggiormente luogo la commissione dei reati presupposto;
- b) l'indicazione delle contromisure che riguardano sia le modalità di svolgimento dell'attività, sia il controllo delle azioni da compiersi tramite l'istituzione di un organismo interno;
- c) la previsione di obblighi di informazione da e verso l'OdV, la cui composizione deve rispettare requisiti di indipendenza e autonomia;
- d) la creazione di un sistema disciplinare in grado di sanzionare il mancato rispetto delle misure organizzative e dei protocolli predisposti.

2.3. Disposizioni etiche e di condotta – Codice Etico

Il Modello della Ponteggi Zerbini Srl è completato dall'adozione di un apposito Codice Etico, che approfondisce e sviluppa i principi etici di seguito menzionati, ritenuti dalla società indispensabile a completare la finalità di prevenzione dei reati:

- *Principio generale: rispetto della legge*
La Ponteggi Zerbini Srl riconosce come principio imprescindibile il rispetto della legislazione vigente da parte di tutti i destinatari del Modello.
- *Onestà e correttezza*
L'onestà rappresenta il principio fondamentale per tutte le attività della società e ne costituisce elemento imprescindibile della gestione. Il comportamento dei destinatari del Modello nello svolgimento delle loro attività deve essere pertanto improntato a criteri di correttezza, collaborazione e lealtà.
- *Principio di lealtà e fedeltà*
Tutti i destinatari del Modello devono considerare il rispetto delle presenti norme come parte essenziale delle loro obbligazioni nei confronti della società.
- *Informativa contabile e gestionale*
Tutte le transazioni e le operazioni effettuate devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione ed autorizzazione delle medesime. Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale, al fine di poter procedere alla effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni delle operazioni stesse. Le informazioni che confluiscono nella contabilità devono attenersi ai principi di chiarezza, trasparenza, correttezza, completezza ed accuratezza. Ogni alterazione che dovesse emergere rispetto a quanto una determinata funzione aziendale abbia in evidenza va immediatamente segnalata all'Organismo di Vigilanza.
- *Fornitori*

La scelta dei fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto devono essere effettuate sulla base di una valutazione obiettiva e trasparente che tenga conto, tra l'altro, del prezzo, della capacità di fornire e garantire servizi di livello adeguato e del possesso dei requisiti richiesti.

- *Rapporti con la Pubblica Amministrazione*

L'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti con la Pubblica Amministrazione e con le Pubbliche Istituzioni, comprese le Autorità di Vigilanza, compete all'Organo amministrativo o a soggetti apicali muniti di apposita procura.

I destinatari del Modello non devono promettere o offrire a Pubblici Ufficiali o a dipendenti della Pubblica Amministrazione, sia italiani che di altri Paesi, pagamenti, beni e/o altre utilità, per promuovere o favorire gli interessi della società.

Quando è in corso un qualsiasi altro rapporto con la Pubblica Amministrazione, i destinatari del Modello o i soggetti terzi che rappresentano la Ponteggi Zerbini Srl non devono cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, né quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione.

In tutti i rapporti con la Pubblica Amministrazione, la Ponteggi Zerbini Srl si impegna a dare piena e scrupolosa attuazione alla legislazione vigente ed alla disciplina regolamentare applicabile, con particolare riguardo alla legge n. 190/2012.

- *Divieto di illeciti che possono coinvolgere la società ai sensi del d.lgs. n. 231/2001*

La Ponteggi Zerbini Srl ritiene di dover vietare espressamente quelle condotte criminose che possono comportare il suo coinvolgimento in sede penale ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

2.4. La metodologia adottata in ordine alla valutazione del rischio reato

La costruzione del Modello della Ponteggi Zerbini Srl è avvenuta tenendo conto degli *standard* e delle *best practices* sviluppatasi in tema di *corporate governance* e di *risk management* a livello sia internazionale, come l'*Enterprise Risk Management*, c.d. ERM, proposto per la prima volta nel 2004 dal CoSO, *Committee of Sponsoring Organizations* e la norma ISO 31000:2018 denominata "*Risk management – Guidelines*", sia nazionale, tra cui il *focus* elaborato da CNDCEC e Confindustria nel 2018 e la circolare della Guardia di Finanza n. 83607/2012, in base alla quale i Modelli 231 devono essere costruiti "*secondo uno schema che riprenda i processi di risk assessment e risk management normalmente attuati nelle imprese*".

Inoltre, l'art. 6, co. 3 del Decreto 231 statuisce che "*i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati*". In forza di tale previsione, sono state

elaborate da Confindustria delle apposite Linee Guida, approvate dal Ministero della Giustizia (da ultimo, nella versione del 2021). Nelle attività di predisposizione e nelle successive attività di aggiornamento del Modello, sia nell'iter di costruzione nel suo complesso, sia nella scelta delle procedure specifiche da adottare per prevenire i singoli reati, Ponteggi Zerbini Srl ha tenuto conto, oltre che della disciplina di cui al Decreto 231, anche dei principi espressi da Confindustria nelle Linee Guida.

La valutazione dei rischi di reato rappresenta il perno centrale del Modello, prescrivendo l'art. 6, co. 1, lett. a) del Decreto 231 che i Modelli siano in grado di *"individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati"*. Anche la giurisprudenza ha stabilito la necessità *"di adottare le cautele necessarie a prevenire la commissione di alcuni reati, adottando iniziative di carattere organizzativo e gestionale in base a un 'modello' che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli"* (così Cass. pen., Sez. I, 02/07/2015, n. 35818).

Nello specifico, l'elaborazione del Modello della Ponteggi Zerbini Srl si è articolata secondo le seguenti fasi:

- 1) *check-up* aziendale;
- 2) valutazione del sistema di controllo interno eventualmente presente all'interno dell'ente;
- 3) identificazione di attività e processi aziendali;
- 4) individuazione dei principali fattori di rischio;
- 5) mappatura delle aree e dei processi a rischio di commissione dei reati 231;
- 6) valutazione del rischio reato associato a tali aree e processi;
- 7) definizione di principi generali, procedure e "specifici protocolli" di controllo.

Per "rischio" si intende qualsiasi variabile o fattore che nell'ambito dell'azienda, singolarmente o in correlazione con altre variabili, possa incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi indicati dal Decreto 231. Il rischio può essere scomposto in quattro componenti:

- a) il potenziale pericolo che l'evento negativo possa verificarsi;
- b) la probabilità del verificarsi di tale accadimento;
- c) le conseguenze e l'impatto dell'evento;
- d) l'esposizione al rischio (data dal prodotto tra la probabilità che il rischio si manifesti e il suo potenziale impatto sull'organizzazione).

L'obiettivo di ridurre un rischio comporta di dover intervenire sui due poli della probabilità di accadimento dell'evento e dell'impatto dell'evento stesso. L'elaborazione del Modello della Ponteggi Zerbini Srl ha avuto come obiettivo primario quello di garantire il *trade-off* ottimale tra riduzione dei rischi e costi del controllo.

2.5. I presidi di gestione del rischio

L'art. 6 del Decreto 231 prescrive che i Modelli debbano “*prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire*”. I protocolli prevedono i principi di controllo di carattere generale cui lo svolgimento dei singoli processi aziendali si devono uniformare. Le già citate Linee Guida di Confindustria, in proposito, individuano tre elementi fondamentali:

- il principio della tracciabilità, in base al quale ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua;
- il principio della segregazione delle attività, in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo, dovendo essere le attività di cui esso si compone suddivise tra più attori;
- il principio della supervisione, che riguarda l'attività dell'Organismo di Vigilanza.

I principi di controllo espressi nei protocolli devono, poi, essere tradotti in un'ottica maggiormente operativa, stilando un preciso metodo di svolgimento delle operazioni ed azioni che caratterizzano i singoli processi. Si parla, in proposito, di procedure di controllo, che possono quindi essere definite come la corretta modalità di svolgimento di un processo.

2.6. Attività di formazione e divulgazione del Modello

In seguito all'adozione del presente Modello, verranno organizzati corsi e seminari di aggiornamento, la partecipazione ai quali è obbligatoria per tutti i soggetti coinvolti. Le attività formative saranno tenute e documentate dall'Organismo di Vigilanza.

Quanto alla divulgazione del Modello, essa avverrà tramite:

- a) l'invio di una comunicazione informativa a tutti i dipendenti, con invito a prendere visione del Modello e dei relativi allegati presso la sede della società;
- b) la presa visione del Modello e dei relativi allegati da parte di tutti i neo-assunti;
- c) la pubblicazione del Modello sul sito internet della Ponteggi Zerbini Srl;
- d) la comunicazione a clienti, fornitori e consulenti della società, in sede di stipula dei relativi contratti, dell'intervenuta adozione del Modello e dell'obbligo per tali soggetti di adeguarsi ai suoi principi (mediante l'introduzione di un'apposita clausola contrattuale).

2.7. Approvazione ed aggiornamento del Modello

Il Modello è un atto emanato dal Consiglio di Amministrazione della Ponteggi Zerbini Srl, che lo ha approvato nella consapevolezza che il sistema di prevenzione ai sensi del Decreto 231, per operare efficacemente, deve tradursi in un processo continuo o comunque svolto con una periodicità adeguata, da rivedere con particolare attenzione in presenza di determinati eventi, riguardanti in particolare i cambiamenti aziendali (apertura di nuove sedi, ampliamento di

attività, acquisizioni, riorganizzazioni, modifiche della struttura organizzativa, ecc.) e l'introduzione di nuovi reati presupposto della responsabilità dell'ente in via normativa.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello sono, per espressa previsione legislativa, compiti rimessi al Consiglio di amministrazione, al quale compete quindi il potere di adottare eventuali aggiornamenti del Modello. Compete, invece, all'Organismo di Vigilanza la concreta verifica circa la necessità od opportunità di procedere all'aggiornamento del Modello, se del caso facendosi promotore di tale esigenza nei confronti del Consiglio di amministrazione.

In particolare, il Modello dev'essere riesaminato periodicamente al fine di garantirne l'adequatezza ed i necessari aggiornamenti, i quali si rendono comunemente necessari in occasione dei seguenti avvenimenti:

- a) significative violazioni del Modello ed esiti di verifiche sull'efficacia del medesimo, nel caso in cui non sia sufficiente l'intervento mediante apposita azione disciplinare nei confronti dei trasgressori;
- b) significative modificazioni dell'assetto interno della società e/o delle modalità di svolgimento dell'attività di impresa (es. estensione dell'area di attività ad un nuovo settore o ad un nuovo mercato geografico, modifica del sistema dei poteri e delle deleghe, quotazione in un mercato regolamentato, ecc.);
- c) modifiche normative, in particolare in caso di introduzione da parte del legislatore di nuove fattispecie tra i reati presupposto, ciò comportando la necessità di verificare se l'ente presenti aree sensibili, nell'ambito delle quali sussista il rischio potenziale di commissione di tali nuovi illeciti.

3. L'Organismo di Vigilanza di Ponteggi Zerbini Srl

3.1. Nozione, funzioni e compiti

L'Organismo di Vigilanza (OdV) rappresenta un elemento cardine nel contesto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto 231 (Modello 231), assumendo un ruolo cruciale nell'assicurare l'efficace attuazione ed il costante aggiornamento del Modello stesso. L'OdV, infatti, ha il compito di vigilare sull'osservanza del modello, sulla sua efficacia e adeguatezza, e di proporre eventuali aggiornamenti qualora si rendano necessari. La presenza di un OdV indipendente e dotato delle necessarie competenze rappresenta una garanzia fondamentale per la corretta attuazione delle misure di prevenzione e per la tempestiva individuazione di eventuali condotte illecite.

L'art. 6, co. 1, lett. b) del Decreto 231 prevede che *“il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli [e] di curare il loro aggiornamento [sia] stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”* e alla successiva lett. d) che *“non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di cui alla lett. b)”*. Inoltre, il successivo art. 7, co. 4, lett. a) pone come ulteriore presupposto dell'efficace implementazione del Modello *“una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività”*.

L'OdV deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, nonché di risorse adeguate a svolgere i propri compiti. Le principali funzioni e responsabilità dell'OdV includono:

- a) Monitoraggio e Sorveglianza (controllare l'effettività e l'adeguatezza del Modello 231, verificando la coerenza tra i comportamenti aziendali e le prescrizioni dello stesso);
- b) Verifica e Valutazione (eseguire periodicamente verifiche sui processi aziendali a rischio, esaminando la documentazione e le procedure operative, curando il necessario aggiornamento del Modello nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti);
- c) Formazione e Informazione (promuovere attività di formazione e sensibilizzazione del personale aziendale sui contenuti del Modello 231 e sulle modalità di segnalazione di comportamenti potenzialmente illeciti);
- d) Segnalazioni e Indagini (ricevere, analizzare e trattare segnalazioni di violazioni del Modello 231, conducendo indagini interne in collaborazione con le funzioni aziendali competenti);
- e) Relazioni e Reportistica (redigere rapporti periodici sull'attività svolta, da presentare agli organi di vertice dell'ente, evidenziando eventuali criticità riscontrate e proponendo misure correttive).

L'OdV svolge le seguenti attività di verifica:

- 1) controlli generali, consistenti nell'espletamento di verifiche finalizzate all'assolvimento dei compiti di aggiornamento del Modello e di informazione e formazione sui contenuti dello stesso;
- 2) controlli specifici nelle aree sensibili mappate nel Modello adottato dall'ente, personalizzati rispetto alla specifica realtà aziendale oggetto del controllo.

Quanto all'aggiornamento del Modello, come anticipato l'OdV valuta se lo stesso conservi nel tempo i requisiti di funzionalità e, nel caso in cui ciò non si verifichi, ne cura l'aggiornamento mediante la presentazione di apposite osservazioni agli organi aziendali, ai quali poi compete il concreto adeguamento del Modello.

3.2. Composizione e requisiti

La Ponteggi Zerbini Srl, avuto riguardo alle sue dimensioni, verrà dotato di un Organismo di Vigilanza monocratico (l'opportunità della composizione monocratica nelle realtà aziendali più piccole è sottolineata anche in CNDCEC-CNF-ABI-Confindustria, *Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*), costituito da un componente dotato di competenze giuridiche, economiche e tecniche adeguate così da garantire i seguenti requisiti previsti dalla legge:

- 1) **Autonomia:** l'OdV deve essere indipendente rispetto agli organi di gestione dell'ente, per garantire che le sue funzioni di controllo non siano influenzate da interessi esterni o interni all'organizzazione; di estrema importanza è anche l'autonomia finanziaria dell'OdV, attraverso l'assegnazione di un budget il cui utilizzo dev'essere rendicontato esclusivamente all'organo amministrativo;
- 2) **Indipendenza:** i membri dell'OdV devono essere scelti in modo da evitare conflitti di interesse, assicurando così imparzialità e obiettività nelle loro attività di vigilanza; sono applicabili, in via analogica, le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399, lett. b) e c), c.c. con riferimento al collegio sindacale;
- 3) **Professionalità:** i componenti dell'OdV devono avere competenze e conoscenze adeguate in materia giuridica, economica e tecnica, per poter svolgere efficacemente le attività di controllo e verifica previste dal Modello 231;
- 4) **Continuità d'azione:** l'OdV deve operare in modo continuativo, garantendo una presenza costante e un monitoraggio continuo dei processi aziendali, delle procedure operative e dell'adeguatezza del Modello 231.

Tali requisiti sono fondamentali per assicurare che l'OdV possa svolgere efficacemente il suo ruolo di vigilanza, contribuendo alla prevenzione di comportamenti illeciti e alla tutela dell'integrità dell'organizzazione.

Inoltre, ancorché il Decreto 231 non contenga alcuna esplicita indicazione in merito ai requisiti di onorabilità dei componenti dell'OdV, dalla logica della normativa si desume l'opportunità

che il Modello preveda specifiche cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla permanenza nella carica di componente dell'OdV per i soggetti:

- che abbiano riportato una sentenza di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti dal Decreto 231;
- condannati irrevocabilmente alla reclusione non inferiore a 1 anno per un delitto contro la PA, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica o per un delitto non colposo;
- ai quali sia stata applicata una misura di prevenzione.

La Ponteggi Zerbini Srl, pur nella consapevolezza che il dettato normativo avrebbe consentito di attribuire le funzioni di vigilanza sul Modello all'organo gestorio (art. 6, co. 4 del Decreto 231, così come interpretato dal Comando Generale della Guardia di Finanza nella circolare n. 83607/2012) ha ritenuto di istituire un organismo *ad hoc*, reputando tale opzione essenziale per assicurare i requisiti previsti dalla legge.

3.3. *Poteri ispettivi e budget di spesa*

Per poter svolgere la propria attività in maniera effettiva, all'OdV dovrà essere garantito il libero accesso a tutta la documentazione aziendale ritenuta rilevante e dovranno essergli forniti mezzi e risorse adeguati. A tale ultimo fine, il Consiglio di amministrazione di Ponteggi Zerbini Srl assegna all'OdV un budget di spesa annuale nell'importo proposto dall'Organismo stesso e, in ogni caso, adeguato rispetto alle funzioni da esso esercitate. L'OdV delibera in autonomia le spese da sostenere nel rispetto dei poteri di firma aziendali e, in caso di spese eccedenti il budget, dovrà essere autorizzato dal Consiglio di amministrazione.

3.4. *Durata dell'incarico e compenso*

In assenza di riferimenti normativi espliciti, la Ponteggi Zerbini Srl stabilisce la durata dell'incarico dell'OdV in 3 anni.

L'incarico di componente dell'OdV è remunerato, circostanza questa reputata essenziale dalla Ponteggi Zerbini Srl a fronte della professionalità e dell'impegno richiesti dalla natura dell'incarico. Il compenso è determinato dall'organo amministrativo all'atto del conferimento dell'incarico, tenendo conto delle responsabilità assunte, della preparazione professionale e del grado di impegno richiesti al componente dell'OdV.

3.5. *Cause di cessazione dall'incarico*

Le cause di cessazione dei membri dell'OdV vengono individuate nelle ipotesi di seguito elencate.

- a) **Scadenza dell'incarico:** l'organo amministrativo dovrà nominare il nuovo OdV in tempo utile per evitare soluzioni di continuità, al fine di preservare il requisito di idoneità e corretta applicazione del Modello.
 - b) **Revoca:** la revoca, che compete all'organo amministrativo, può essere deliberata solo in caso di gravi inadempimenti inerenti ai doveri dell'OdV, fornendone specifica e puntuale motivazione.
 - c) **Decadenza:** il componente dell'OdV decade dalla carica in caso di perdita dei requisiti richiesti per la nomina (autonomia, indipendenza, onorabilità, professionalità). In particolare, inoltre, costituiscono causa di decadenza:
 - l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o comunque un'infermità che ne comporti l'assenza per un periodo superiore a 3 mesi;
 - un grave inadempimento dei doveri del componente dell'OdV;
 - una sentenza di condanna di primo grado della società ai sensi del Decreto 231, ovvero un procedimento penale concluso tramite patteggiamento, ove risulti dagli atti "*l'omessa o insufficiente vigilanza*" da parte dell'OdV;
 - una sentenza di condanna, anche non definitiva, a carico del componente dell'OdV per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto 231;
 - una sentenza di condanna passata in giudicato a carico del componente dell'OdV ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
- La decadenza dev'essere dichiarata dall'organo amministrativo, entro 30 giorni dalla conoscenza della causa di decadenza. In tal caso, l'organo amministrativo provvede contestualmente a nominare il nuovo componente dell'OdV in sostituzione di quello decaduto, al fine di garantire la necessaria continuità d'azione.
- d) **Rinuncia:** la rinuncia del componente dell'OdV dev'essere redatta in forma scritta, motivata in forma specifica e puntuale e deve essere comunicata all'organo amministrativo con un preavviso di almeno 30 giorni.
 - e) **Decesso**

3.6. Regolamento di funzionamento dell'OdV

L'attività dell'OdV, posti i principi generali enunciati nel Modello, è disciplinata in concreto da un regolamento interno, redatto e approvato dallo stesso organismo di controllo nell'ambito dei suoi poteri di iniziativa e controllo, al fine di definire nel dettaglio le proprie attività (determinazione delle cadenze temporali dei controlli, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, verbalizzazione delle riunioni, archiviazione della documentazione, ecc.).

Il regolamento di funzionamento è un atto essenziale per l'operatività dell'OdV, il quale dunque lo adotterà tempestivamente in seguito all'insediamento.

3.7. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Il Decreto 231 (art. 6, co. 2, lett. d)) contempla l'obbligo di prevedere, nel Modello, flussi informativi nei confronti dell'OdV.

Destinatari dell'obbligo informativo verso l'OdV sono tutti gli esponenti aziendali – *in primis* le figure apicali – ma anche, in senso ampio, i soggetti esterni che vengano a vario titolo in contatto con la Società.

Si distinguono due tipologie di flussi informativi verso l'OdV:

- **Periodici:** informazioni inviate a cadenza periodica (semestrale), che consentono di riscontrare l'adeguatezza del Modello e la sua efficace attuazione e, al contempo, di sensibilizzare i destinatari del relativo obbligo, svolgendo un importante ruolo preventivo; devono provenire dalle figure aziendali deputate a gestire le attività sensibili, indicate nella parte speciale del Modello.
- **Ad evento:** informazioni che hanno ad oggetto segnalazioni di violazioni sospette o accertate delle prescrizioni contenute nel Modello ovvero, più in generale, di commissione sospetta o accertata di reati presupposto. L'informazione è dovuta in ogni caso con riferimento ai seguenti eventi:
 - a) procedimenti giudiziari a carico di esponenti dell'ente relativi a reati presupposto, nonché notizia provenienti dalla p.g. o dall'A.G. dalle quali si evinca lo svolgimento di indagini rilevanti ai sensi del Decreto 231, che coinvolgano l'ente o suoi esponenti;
 - b) procedimenti disciplinari a carico di soggetti facenti capo all'ente (apicali e subordinati), specie se relativi a violazioni del Modello o della normativa penale presupposto della responsabilità dell'ente.

3.8. Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari

L'esito delle verifiche effettuate e dei provvedimenti sanzionatori eventualmente adottati vengono riferiti dall'Organismo di Vigilanza agli organi di vertice della Società mediante apposito *reporting*. In questo modo, anche gli altri organi aziendali potranno adottare tutte le misure necessarie ad assicurare l'effettività e le finalità del Modello.

Il *reporting* avrà ad oggetto, in particolare:

- l'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza;
- i rilievi emersi dalle verifiche e tutti i provvedimenti, anche disciplinari, adottati;
- l'adeguatezza del Modello in relazione alla prevenzione dei reati presupposto.

L'attività di *reporting* dovrà avvenire con cadenza annuale e dovrà essere rivolta direttamente al Consiglio di amministrazione. In particolare, l'Organismo di Vigilanza predispone una **relazione annuale di sintesi del proprio operato**, comunicando altresì un piano di lavoro per la successiva annualità di riferimento.

Nel caso in cui l'Organismo di Vigilanza riscontri violazioni di particolare gravità o la commissione di un reato, dovrà riferire al Consiglio di amministrazione non oltre il giorno successivo a quello del riscontro della violazione del Modello o di un altro comportamento sospetto, per consentire l'adozione dei provvedimenti di loro competenza.

4. Sistema disciplinare

4.1. Premessa

L'efficace attuazione del Modello 231 esige, tra l'altro, l'adozione di un "*sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello*", tanto nei confronti dei soggetti in posizione apicale (art. 6, comma 2, lett. e), quanto verso i soggetti sottoposti all'altrui direzione (art. 7, comma 4, lett. b).

La giurisprudenza ha negato efficacia esimente a modelli organizzativi privi dell'espressa declinazione di sanzioni disciplinari, in particolare nei confronti di soggetti in posizione apicale (cfr., *ex multis*, Trib. Milano, 20 settembre 2004).

L'inosservanza delle misure previste dal Modello 231 e dei principi e valori previsti dal Codice Etico attiva il meccanismo sanzionatorio a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale per il reato eventualmente commesso.

Secondo il consolidato orientamento della Corte costituzionale (sentenza n. 220/1995), l'esercizio del potere disciplinare deve sempre conformarsi ai principi di:

- proporzione, commisurando la sanzione irrogata all'entità dell'atto contestato;
- contraddittorio, assicurando il coinvolgimento del soggetto interessato (formulata la contestazione dell'addebito, tempestiva e specifica, occorre dargli la possibilità di addurre giustificazioni a difesa del proprio comportamento).

Sebbene questi principi siano enunciati espressamente solo in relazione al lavoro subordinato (art. 2106 c.c.; art. 7 l. 300/1970, recante il cd. Statuto dei Lavoratori), la giurisprudenza costituzionale ne ha sancito l'applicabilità nello svolgimento di qualsiasi rapporto di lavoro, anche autonomo o professionale. È sufficiente, infatti, che si configuri in capo ad un soggetto il potere di incidere negativamente nella sfera giuridica di un altro soggetto responsabile di un comportamento negligente o colpevole.

4.2. Soggetti destinatari

Sono tenute all'osservanza del Codice Etico e delle prescrizioni del Modello, e sono quindi destinatarie del presente Sistema Disciplinare:

- a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa;
- b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a);
- c) altri soggetti che, a vario titolo, intrattengono rapporti contrattuali con la Società o operano direttamente o indirettamente per essa.

4.3. Procedimento di accertamento delle sanzioni

Con riferimento alla procedura di accertamento delle violazioni, è necessario distinguere tra soggetti legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato e le altre categorie di soggetti. Per i primi, il procedimento disciplinare non può che essere quello già disciplinato dallo “*Statuto dei diritti dei lavoratori*” (legge n. 300/1970) e dal CCNL vigente. A tal fine, anche per le violazioni delle regole del Modello sono fatti salvi i poteri già conferiti da tali fonti, nei limiti delle rispettive competenze; tuttavia, è in ogni caso previsto il necessario coinvolgimento dell’Organismo di Vigilanza nella procedura di accertamento delle infrazioni e della successiva irrogazione delle stesse in caso di violazioni delle regole che compongono il Modello 231 e il Codice Etico.

Ogni contestazione di addebito disciplinare deve, infatti, essere comunicata senza ritardo all’Organismo di Vigilanza. Qualora l’Organismo di Vigilanza, su suo insindacabile giudizio, ritenga che la violazione contestata sia rilevante ai fini dell’esposizione della Società al rischio di procedimento ex d.lgs. n. 231/2001, lo stesso è chiamato a rendere parere, previo svolgimento di eventuale attività istruttoria, in ordine all’irrogazione del provvedimento sanzionatorio.

Per le altre categorie di soggetti, legati all’Organizzazione da un rapporto diverso dalla subordinazione, il procedimento disciplinare sarà gestito dall’Organo Amministrativo con il supporto dell’Organismo di Vigilanza.

4.4. Condotte rilevanti

Ai fini del presente Sistema Disciplinare costituiscono violazioni del Modello 231 tutte le condotte commissive od omissive (anche colpose), idonee a pregiudicare l’efficacia dello stesso quale strumento di prevenzione del rischio di commissione dei reati di cui al d.lgs. n. 231/2001.

Nello specifico, costituiscono illecito disciplinare:

- a) la violazione dei principi e delle norme comportamentali contenute nel Codice Etico e nel Modello 231;
- b) la violazione delle procedure e dei protocolli formalizzati nella parte speciale del Modello;
- c) la violazione degli obblighi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza;
- d) l’ostacolo ai controlli, l’impedimento ingiustificato all’accesso alle informazioni e alla documentazione opposto ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e all’Organismo di Vigilanza, ovvero altre condotte idonee a violare o eludere i sistemi di controllo previsti nel Modello.

4.5. Sanzioni irrogabili ai dipendenti

Le sanzioni irrogabili al personale inquadrato nelle categorie di quadro e di impiegato coincidono con quelle previste dall'art. 7 della legge n. 300/1970 e sono di seguito indicate.

Il licenziamento disciplinare può essere impugnato secondo le procedure previste dalla legge n. 604/1966 (*"Norme sui licenziamenti individuali"*).

La scelta del tipo di sanzione irrogabile sarà effettuata con una valutazione da farsi nel caso concreto, sulla base dei criteri di cui al successivo paragrafo 3.8.

Le sanzioni irrogabili in caso di infrazioni alle regole del Modello 231 e del Codice Etico sono, in ordine crescente di gravità:

a) conservative del rapporto di lavoro:

a. rimprovero verbale, applicabile per esempio nei casi di:

- i. violazione delle procedure interne previste dal Modello 231 o dei principi sanciti nel Codice Etico, inosservanza delle disposizioni di servizio ovvero esecuzione della prestazione lavorativa con scarsa diligenza;
- ii. condotta consistente nella tolleranza di irregolarità di servizi ovvero nella inosservanza di doveri o obblighi di servizio, da cui non sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi della Società;

b. rimprovero scritto, applicabile per esempio nei casi di:

- i. mancanze punibili con il rimprovero verbale ma che, per conseguenze specifiche o per la sussistenza della recidiva, abbiano una maggiore rilevanza (violazione reiterata delle procedure interne previste dal Modello o dei principi sanciti nel Codice Etico);
- ii. ripetuta omessa segnalazione o tolleranza di irregolarità lievi commesse da altri appartenenti al personale.

c. sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni, applicabile per esempio nei casi di:

- i. inosservanza delle procedure interne previste dal Modello o negligenze rispetto alle prescrizioni del Modello che arrechino un grave pregiudizio alla Società;
- ii. omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità commesse da altri appartenenti al personale che siano tali da esporre l'azienda ad una situazione oggettiva di pericolo o da determinare per essa riflessi negativi.

b) risolutive del rapporto di lavoro:

a. licenziamento per giustificato motivo, applicabile nelle ipotesi di:

- i. violazione di una o più prescrizioni del Modello mediante una condotta tale da comportare una possibile applicazione delle sanzioni previste dal d.lgs. n. 231/2001 nei confronti della Società;
- ii. notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore;

b. licenziamento per giusta causa, ex art. 2119 c.c., applicabile nelle ipotesi di:

- i. condotta in palese violazione delle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal d.lgs. n. 231/2001, dovendosi ravvisare in tale condotta una *“violazione dolosa di leggi o regolamenti o di doveri d’ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla Società o a terzi”*;
- ii. condotta diretta alla commissione di un reato previsto dal d.lgs. n. 231/2001.

4.6. Sanzioni irrogabili ai vertici aziendali

In caso di violazione del Modello da parte dei vertici aziendali, l’Organismo di Vigilanza informerà senza indugio e per iscritto il Consiglio d’Amministrazione (richiedendo, se del caso, la convocazione straordinaria dell’Assemblea dei Soci). L’organo sociale cui il responsabile della violazione appartiene provvederà ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo statuto.

4.7. Sanzioni applicabili a consulenti, collaboratori e soggetti terzi

Qualsiasi condotta posta in essere da consulenti, collaboratori e terzi che intrattengono rapporti con la Società, che si ponga in contrasto con i principi e le norme di comportamento di cui al Modello 231 ed al Codice Etico, potrà determinare, come previsto da specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, negli accordi e nei contratti, l’immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

Tali comportamenti verranno integralmente valutati dall’Organismo di Vigilanza che, sentito il parere del responsabile della funzione aziendale che ha richiesto l’intervento del terzo e previa diffida dell’interessato, riferirà tempestivamente e per iscritto all’Organo Amministrativo.

4.8. Criteri di commisurazione delle sanzioni

La gravità dell’infrazione sarà valutata dall’Organo Amministrativo, coadiuvato dall’Organismo di Vigilanza, sulla base delle seguenti circostanze:

- tempi e modalità concrete di realizzazione dell’infrazione;
- presenza e intensità dell’elemento intenzionale;
- entità del danno o del pericolo come conseguenza dell’infrazione per la Società e per tutti i dipendenti ed i portatori di interesse (*shareholders* e *stakeholders*) della stessa;
- prevedibilità delle conseguenze;
- circostanze nelle quali l’infrazione ha avuto luogo;
- eventuale recidiva.

5. Whistleblowing

5.1. Premessa

Il c.d. *whistleblowing* – dal termine inglese «*to blow the whistle*», soffiare nel fischiello – indica l'attività di segnalazione effettuata perlopiù da dipendenti pubblici o privati, cc.dd. *whistleblowers*, avente ad oggetto il compimento di un reato o di un comportamento illecito nel proprio luogo di lavoro.

Il fenomeno in questione, nato negli ordinamenti di *common law*, ha ricevuto una compiuta disciplina in ambito dapprima internazionale e, da ultimo, europeo. Per quanto riguarda l'Italia, il d.lgs. n. 24/2023 ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. La nuova disciplina è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere e di comunicare informazioni, nonché la libertà e il pluralismo dei media. Dall'altro, è strumento per contrastare (e prevenire) la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato. Chi segnala, infatti, fornisce informazioni che possono portare all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche.

Rispetto alla disciplina di cui alla legge n. 179/2017 (che già prevedeva, per le società del settore privato dotate di Modelli 231, di dotarsi di canali di segnalazione delle condotte illecite ritenute rilevanti ai sensi della normativa), le principali novità sono:

- l'ampliamento della tipologia di enti cui si applica la disciplina del c.d. *whistleblowing*;
- l'ampliamento del novero delle persone fisiche che possono essere protette per le segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche;
- l'espansione dell'ambito oggettivo, cioè di ciò che è considerato violazione rilevante ai fini della protezione, nonché distinzione tra ciò che è e non è oggetto di protezione;
- la disciplina di tre canali di segnalazione e delle condizioni per accedervi: interno (negli enti con persona o ufficio dedicato oppure tramite un soggetto esterno con competenze specifiche), esterno (gestito da ANAC) nonché il canale della divulgazione pubblica;
- l'indicazione di diverse modalità di presentazione delle segnalazioni (scritta o orale);
- la disciplina dettagliata degli obblighi di riservatezza e del trattamento dei dati personali ricevuti, gestiti e comunicati da terzi o a terzi;
- i chiarimenti su cosa si intende per ritorsione e ampliamento della relativa casistica;
- la disciplina sulla protezione delle persone segnalanti o che comunicano misure ritorsive offerta sia da ANAC che dall'autorità giudiziaria e maggiori indicazioni sulla responsabilità del segnalante e sulle scriminanti;

- l'introduzione di apposite misure di sostegno per le persone segnalanti e il coinvolgimento, a tal fine, di enti del Terzo settore che abbiano competenze adeguate e che prestino la loro attività a titolo gratuito;
- la revisione della disciplina delle sanzioni applicabili da ANAC e l'introduzione da parte dei soggetti privati di sanzioni nel sistema disciplinare adottato nel Modello 231.

La disciplina del c.d. *whistleblowing* è divenuta applicabile alla Ponteggi Zerbini Srl proprio in virtù della recente riforma, che ha incluso tra gli enti tenuti a dare attuazione alla disciplina anche quelli che, seppur di diritto privato, abbiano adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo.

I soggetti la cui segnalazione è tutelata sono i lavoratori subordinati, i lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti che svolgono la propria attività lavorativa presso l'ente, volontari e tirocinanti, azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza dell'ente.

Ulteriore novità del d.lgs. n. 24/2023 consiste nel fatto che la tutela è riconosciuta, oltre ai suddetti soggetti che effettuano segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche, anche a quei soggetti estranei che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante (tra cui, per es., il c.d. "facilitatore", cioè la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, e i colleghi di lavoro del segnalante).

5.2. L'oggetto delle segnalazioni

Conformemente a quanto stabilito dal d.lgs. n. 24/2023, nella realtà della Ponteggi Zerbini Srl devono essere oggetto di segnalazione le informazioni sulle **condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello 231**.

Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il *whistleblower*, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie (indici sintomatici) che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal decreto.

Invece, non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite sulla sola base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (voci di corridoio).

I motivi che inducono la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della trattazione della segnalazione e della protezione da misure ritorsive. Resta comunque fermo che non sono considerate segnalazioni di *whistleblowing* quelle aventi ad oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante.

5.3. Le modalità di segnalazione nel d.lgs. n. 24/2023

Il d.lgs. n. 24/2023 ha previsto un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni, articolato su più piani:

- canali interni
- canale esterno presso ANAC
- divulgazione pubblica
- denuncia all'autorità giudiziaria

Il decreto accorda una preferenza al canale interno: solo ove si verifichino particolari condizioni specificamente previste dal legislatore, allora i segnalanti possono fare ricorso al “canale esterno” attivato presso ANAC. Ad altre condizioni è poi prevista la possibilità di ricorrere alla divulgazione pubblica.

Con riferimento alla Ponteggi Zerbini Srl, trattandosi di ente con meno di 50 dipendenti, è applicabile il solo canale interno. Rimane naturalmente salvo il dovere di rivolgersi all'Autorità giudiziaria ove ne ricorrano i presupposti.

5.4. Il canale interno di Ponteggi Zerbini Srl per le segnalazioni

In quanto ente cui si applica la disciplina in materia di *whistleblowing*, la Ponteggi Zerbini Srl è tenuta ad attivare un canale interno per la trasmissione delle segnalazioni.

La gestione della segnalazione è affidata all'Organismo di Vigilanza.

Le segnalazioni possono avvenire, a scelta del segnalante, **in forma scritta o in forma orale**.

Per le segnalazioni effettuate in forma scritta, occorre rispettare la seguente procedura:

- la segnalazione dev'essere inserita in due buste chiuse:
 - a) la prima contenente i dati identificativi del segnalante, unitamente alla fotocopia del documento di identità
 - b) la seconda con la segnalazione
- entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa, che rechi all'esterno la dicitura “riservata all'OdV” e consegnata al responsabile dell'Area Amministrazione, che ha poi l'obbligo di farla pervenire all'Organismo di Vigilanza

In caso di scelta della forma orale, la segnalazione può avvenire attraverso la linea telefonica facente capo all'Organismo di Vigilanza, che la Società avrà cura di individuare e divulgare. Su richiesta della persona segnalante indirizzata all'Organismo di Vigilanza, le segnalazioni possono avvenire anche mediante un incontro diretto, che verrà fissato entro un termine ragionevole.

L'Organismo di Vigilanza garantirà la riservatezza della persona segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione e del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

L'Organismo di Vigilanza rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette (7) giorni dalla data di ricezione, dà seguito alle segnalazioni ricevute ed entro tre mesi dalla ricezione fornisce un riscontro alla persona segnalante.

5.5. Elementi e caratteristiche delle segnalazioni

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la deliberazione dei fatti da parte dell'Organismo di Vigilanza (nonché da parte di ANAC in caso di utilizzo del canale esterno). In particolare, è necessario risultino chiare:

- a) le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- b) la descrizione del fatto oggetto della segnalazione;
- c) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, chi gestisce le segnalazioni può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

5.6. La tutela della riservatezza

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

La riservatezza, oltre che all'identità del segnalante, viene garantita anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante.

È inoltre tutelata la riservatezza del segnalato, dell'eventuale facilitatore e anche delle persone differenti dal segnalato ma menzionate nella segnalazione.

La persona segnalata può essere sentita o viene sentita, dietro sua richiesta, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti. Tale soggetto non ha il diritto di essere sempre informato della segnalazione che lo riguarda ma solo nell'ambito del procedimento eventualmente avviato nei suoi confronti a seguito della conclusione della gestione della segnalazione e nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla segnalazione.

Il trattamento dei dati personali di tutti i soggetti coinvolti avviene in conformità alla normativa in materia di tutela dei dati personali (in particolare, al Regolamento UE n. 679/2016 – c.d. GDPR –, al d.lgs. n. 196/2003 e al d.lgs. n. 51/2018). Per trattamento si intende “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e

applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione" (cfr. Regolamento UE n. 679/2016, art. 4, co. 1, n. 2).

Per evidenti ragioni, tuttavia, la persona coinvolta o la persona menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della segnalazione stessa, non può esercitare – per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata – i diritti che normalmente il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli interessati (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento).

5.7. Segnalazioni anonime

Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime e, ove circostanziate secondo quanto sopra indicato, sono equiparate a segnalazioni ordinarie e trattate conseguentemente come tali.

5.8. La tutela dalle ritorsioni

Il d.lgs. n. 24/2023 prevede, a tutela del *whistleblower*, il divieto di ritorsione definita come *"qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto"*. Si tratta quindi di una definizione ampia del concetto di ritorsione che può consistere sia in atti o provvedimenti che in comportamenti od omissioni che si verificano nel contesto lavorativo e che arrecano pregiudizio ai soggetti tutelati. La ritorsione può essere anche *"solo tentata o minacciata"*.

A corredo di tale definizione, il decreto riporta una lunga elencazione (comunque esemplificativa) di atti e comportamenti qualificabili come ritorsioni.

L'applicazione del regime di protezione contro le ritorsioni è subordinata al ricorrere di alcune condizioni:

- a) il soggetto ha segnalato, denunciato o ha effettuato la divulgazione pubblica in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, fossero veritiere e rientranti nell'ambito di applicazione del decreto;
- b) la segnalazione è stata effettuata nel rispetto della disciplina prevista dal decreto;
- c) sussiste un rapporto di consequenzialità tra segnalazione e misure ritorsive subite;
- d) non sono sufficienti i meri sospetti o le "voci di corridoio".

La protezione prevista in caso di ritorsioni non trova applicazione in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva, nei confronti del segnalante della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa. In caso di accertamento di dette responsabilità, al soggetto segnalante è inoltre applicata una sanzione disciplinare.

5.9. Comunicazione delle ritorsioni ad ANAC

I soggetti possono segnalare ad ANAC le ritorsioni che ritengono di aver subito a causa della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica effettuata. Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC, autorità cui è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica effettuata.

Se ANAC accerta la ritorsione, dichiara la nullità della misura ritorsiva e irroga una sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro al soggetto che ha adottato il provvedimento/atto ritorsivo o a cui è imputabile il comportamento e/o l'omissione; in caso di licenziamento, dichiara la nullità dello stesso ed il diritto al reintegro nel posto di lavoro.

5.10. Divulgazione della procedura di whistleblowing

La Ponteggi Zerbini Srl assicura la divulgazione delle informazioni e delle procedure di cui alla presente sezione del modello, mediante pubblicazione – sul proprio sito internet o fisicamente sul luogo di lavoro – di un'informativa esplicativa in ordine alle procedure ed ai presupposti per effettuare segnalazioni.

PARTE SPECIALE

1. Delitti contro la Pubblica Amministrazione

La disposizione di cui all'art. 24 del decreto 231 è finalizzata alla repressione dei fenomeni di c.d. "frode nelle sovvenzioni", con riferimento alle ipotesi di indebita captazione nonché di illecito utilizzo di risorse pubbliche. Sono tutelate, in particolare, sia la fase dell'istruttoria del finanziamento, sia la fase successiva all'erogazione. Per quanto riguarda l'istruttoria del finanziamento, vengono posti in essere meccanismi di repressione delle condotte fraudolente, realizzate tramite l'esibizione di documentazione falsa o l'omissione di informazioni dovute (art. 316-ter c.p.), ovvero tramite la fraudolenta induzione in errore di terzi (art. 640-bis c.p.); in relazione alla fase successiva all'erogazione, vengono invece puniti gli abusi relativi all'impiego di finanziamenti ottenuto dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Commissione Europea, per finalità diverse da quelle per la realizzazione delle quali tali contributi erano stati concessi (art. 316-bis c.p.).

In particolare, l'illecito potrebbe essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente per le seguenti finalità:

- far conseguire all'impresa indebitamente un atto amministrativo, o anche per ottenere un interessamento da parte del pubblico funzionario in favore dell'impresa, (sviamento della funzione amministrativa);
- ottenere una violazione dei doveri d'ufficio da parte del pubblico funzionario, sempre a vantaggio dell'impresa, per esempio in sede ispettiva, al fine di evitare o ridurre eventuali sanzioni amministrative (corruzione);
- ingannare l'ente pubblico per ottenere finanziamenti, concessioni o agevolazioni pubbliche di qualsiasi tipo (truffa, indebita percezione di finanziamenti pubblici);
- ingannare l'ente pubblico nella fase di esecuzione del rapporto contrattuale, attestando falsamente di aver correttamente adempiuto agli obblighi a carico dell'impresa (frode nelle pubbliche forniture).

Le norme del codice penale richiamate nell'art. 24 del decreto 231 riguardano i contributi, le sovvenzioni e i finanziamenti aventi per oggetto somme di denaro di provenienza pubblica (Stato, enti pubblici, Unione europea).

Con il d.lgs. n. 75/2020 sono state aggiunte anche le fattispecie di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) e di frode in agricoltura (art. 2 della legge n. 898/1986).

L'art. 25, invece, individua quali reati presupposto tutte le fattispecie di corruzione e di istigazione alla corruzione. L'oggetto della corruzione può essere costituito sia da un atto contrario ai doveri d'ufficio (c.d. corruzione propria) che da un atto d'ufficio (c.d. corruzione impropria). Si distingue, altresì, il caso in cui il fatto di corruzione si riferisca ad un atto che il

pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio deve ancora compiere (c.d. corruzione antecedente) dal caso in cui riguardi un atto che il funzionario ha già compiuto (c.d. corruzione susseguente).

La norma è stata oggetto delle riforme introdotte con legge n. 190/2012 (c.d. “legge Severino”) e con legge n. 3/2019 (c.d. “legge spazzacorrotti”), ispirate dall’esigenza di fornire un’adeguata risposta alle istanze di contrasto alla *mala gestio* provenienti dall’opinione pubblica. La legge n. 3/2019, in particolare, ha ampliato la gamma dei reati presupposto indicati nell’art. 25 (con l’inserimento del reato di cui all’art. 346-bis c.p.), ha inasprito le sanzioni previste dal co. 5 della norma e ha introdotto un’attenuante speciale per la collaborazione dell’ente. Il d.lgs. n. 75/2020, poi, ha inserito nell’art. 24 il richiamo all’art. 356 c.p. e all’art. 2 della legge n. 898/1986 e nell’art. 25 il richiamo agli artt. 314, 316 e 323 c.p. Da ultimo, con il d.l. n. 105/2023 (convertito nella legge n. 137/2023) sono stati previsti quali reati presupposto anche quelli di cui agli artt. 353 e 353-bis c.p.

In tutti i casi, affinché si configuri la responsabilità dell’ente ai sensi del decreto 231, il vantaggio illecito conseguito dal soggetto apicale o subordinato nel rapporto con il funzionario pubblico non deve essere qualificabile come esclusivo del privato o di terzi.

Rientrando nella nozione di “piccola impresa” (per tale intendendosi un’impresa che occupa meno di 50 dipendenti, con un fatturato minore di 10 milioni di euro ed un valore totale dello stato patrimoniale minore di 10 milioni di euro), alla Ponteggi Zerbini Srl è applicabile la Prassi di Riferimento UNI/PdR 138:2023 (*“Modello semplificato di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.Lgs. 231/2001 per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione e dei reati societari nelle micro e piccole imprese”*), cui la società si è strettamente attenuta nella redazione del Modello. È bene, inoltre, precisare che la citata Prassi di Riferimento recepisce ed approfondisce le indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria.

1.1. Fattispecie penali richiamate

- Peculato (artt. 314 c.p.)
- Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.)
- Malversazione a danno dello stato o dell’unione europea (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello stato o dell’unione europea (art. 316-ter c.p.)
- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per l’esercizio della funzione (artt. 318 e 321 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (artt. 319 c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle corti internazionali o degli organi delle comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle comunità europee e di stati esteri (art. 322-*bis* c.p.)
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.)
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-*bis* c.p.)
- Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- Truffa a danno dello stato o di un altro ente pubblico (art. 640, co. 2, n. 1), c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.)
- Frode informatica (art. 640-*ter* c.p.)
- Frode in agricoltura (art. 2 della legge n. 898/1986)

1.2. Aree di rischio

La Ponteggi Zerbini Srl opera spesso a stretto contatto con la Pubblica Amministrazione, operando soprattutto come subappaltatrice nell'ambito di appalti pubblici ma anche, seppur in misura minore, come appaltatrice diretta.

Le principali aree di rischio riscontrabili all'interno della Ponteggi Zerbini Srl nell'ambito dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, considerati i rapporti della società con enti pubblici o comunque con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio, sono le seguenti:

- gestione dei rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione e con gli enti pubblici competenti in occasione dell'espletamento degli adempimenti amministrativi;
- ricerca, negoziazione e stipulazione di contratti con enti pubblici, gestione ed esecuzione dei contratti con enti pubblici;
- gestione degli adempimenti necessari alla richiesta di finanziamenti e/o agevolazioni e predisposizione della relativa documentazione;
- gestione degli adempimenti con enti competenti (INPS, INAIL, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro, ecc.) per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa in materia di adempimenti contributivi dei dipendenti;

- gestione degli adempimenti richiesti dalla legislazione vigente non connessi all'attività caratteristica, anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti da parte degli enti pubblici competenti;
- gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali, nomina dei professionisti esterni e coordinamento delle relative attività;
- gestione dei rapporti con i funzionari degli enti competenti in materia di adempimenti societari presso il Tribunale, la CCIAA e l'Ufficio del Registro;
- gestione dei flussi monetari e finanziari;
- gestione delle sponsorizzazioni, donazioni ed omaggi.

1.3. Destinatari

I delitti elencati nella presente sezione si riferiscono principalmente all'Organo Amministrativo, deputato in via esclusiva a gestire i rapporti con gli esponenti della P.A. e con gli enti pubblici, con l'autorità giudiziaria e con le autorità di pubblica sicurezza.

Alcune norme di comportamento, tuttavia, e in particolare quelle riguardanti eventuali verifiche, ispezioni e accertamenti, si applicano a tutti i destinatari del Modello.

1.4. Presidi e norme di comportamento

In generale, i rapporti con gli enti pubblici e con i funzionari pubblici, a qualsiasi fine, sono curati direttamente dall'Organo Amministrativo. Nel caso in cui le comunicazioni con la parte pubblica siano predisposte, per ragioni organizzative, dall'Area Amministrazione, occorre la preventiva approvazione dell'Organo Amministrativo per procedere all'inoltro.

In relazione alla richiesta di finanziamenti e agevolazioni oppure di concessioni e autorizzazioni, occorre rispettare la seguente procedura:

- la gestione dei rapporti con gli enti pubblici finanziatori, nazionali e sovranazionali, per l'ottenimento delle informazioni connesse a bandi di gara riguardanti finanziamenti a fondo perduto, contributi o erogazioni pubbliche oppure per l'ottenimento di concessioni e autorizzazioni è curata direttamente dall'Organo Amministrativo, o eventualmente dall'Area Amministrazione ma con la supervisione dell'Organo Amministrativo (nei termini indicati al punto precedente);
- la predisposizione della documentazione per la richiesta del finanziamento/agevolazione (es. documentazione amministrativa richiesta dal bando, documentazione tecnica, ecc.) oppure di concessione/autorizzazione e/o della documentazione di rendicontazione è curata dall'Area Amministrazione;
- alla trasmissione della documentazione provvede invece direttamente l'Organo Amministrativo;

- la Società assicura la tracciabilità (preferibilmente mediante strumenti informatici) delle modalità di impiego dei finanziamenti o delle agevolazioni ottenute, sì da garantire che essi non siano utilizzati per scopi diversi da quello per cui sono stati erogati;
- la gestione dei rapporti con enti e funzionari pubblici nel corso della collaborazione finalizzata alla predisposizione/trasmisione all'ente di prospetti, relazioni, documenti di integrazione per l'ottenimento dell'erogazione oppure della concessione o autorizzazione e nella gestione dei finanziamenti spetta all'Organo Amministrativo.

In relazione alla stipulazione ed all'esecuzione di contratti pubblici, si prevede la seguente procedura:

- individuata un'opportunità di business offerta da un ente pubblico, anteriormente alla predisposizione delle offerte l'Organo Amministrativo provvede, ove possibile, ad un sopralluogo, al quale partecipi anche personale dell'Area Tecnica;
- la predisposizione delle offerte, tecniche ed economiche, relative alla richiesta ricevuta dall'ente pubblico committente, nonché dell'eventuale documentazione amministrativa richiesta compete, di concerto, all'Area Amministrazione e all'Area Tecnica;
- la sottoscrizione delle offerte compete all'Organo Amministrativo;
- una volta sottoscritte, le offerte sono trasmesse all'ente pubblico dal personale dell'Area Tecnica;
- in caso di richiesta di documentazione integrativa (es. DURC, autocertificazioni, polizza assicurativa, ecc.), la documentazione è predisposta dall'Area Amministrazione, mentre la relativa trasmissione compete all'Organo Amministrativo;
- in caso di aggiudicazione, alla concreta esecuzione dei contratti pubblici sovrintende l'Organo Amministrativo, che a tal fine si interfaccia con il responsabile dell'Area Operativa;
- la gestione dei rapporti con enti e funzionari pubblici relativi a qualsiasi fase della stipulazione o dell'esecuzione di contratti pubblici spetta all'Organo Amministrativo, così come la gestione di eventuali reclami.

Nel corso delle attività di ispezione o verifica da parte di autorità pubbliche tutti i soggetti facenti capo alla Ponteggi Zerbini Srl informano il proprio comportamento alla massima collaborazione e disponibilità. I rapporti con i funzionari sono gestiti dall'Organo Amministrativo, che cura altresì la redazione di un apposito rapporto scritto sull'andamento dell'ispezione.

In generale, i rapporti di qualsiasi soggetto facente capo alla Ponteggi Zerbini Srl con i funzionari pubblici devono essere improntati alla massima correttezza e professionalità, senza il ricorso a forme di pressione o captazione della benevolenza che possano influenzare il comportamento del funzionario.

In relazione alle attività attinenti alla gestione delle risorse finanziarie occorre rispettare i seguenti punti di controllo:

- tali attività devono essere adeguate al fabbisogno finanziario della società;
- tutti i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Organo Amministrativo, salvi casi di urgenza motivati per iscritto;
- i pagamenti sono disposti solo sui conti correnti indicati dal terzo contraente al momento della stipula del contratto o successivamente tramite comunicazioni scritte dallo stesso;
- tutti i pagamenti devono essere disposti con le modalità previste dalla legislazione vigente, tramite bonifico bancario o altra modalità che ne garantisca la tracciabilità;
- solo l'Organo Amministrativo detiene i codici per l'accesso alle risorse finanziarie (in particolare al conto corrente) della società ed ha accesso alle eventuali riserve di denaro contante;
- nell'effettuare i pagamenti, l'Organo Amministrativo cura il rispetto della legislazione vigente in materia di limitazione all'utilizzo del contante;
- l'Area Amministrazione controlla la corretta registrazione dei documenti contabili;
- l'attività di fatturazione attiva è eseguita dall'Area Amministrazione, assicurando la formalizzazione di idonea documentazione, conservata su sistemi informatici, giustificativa che ne attesti l'esistenza dei presupposti;
- l'Organo Amministrativo vigila sul corretto esercizio delle deleghe all'incasso da parte di eventuali procuratori speciali;
- l'Organo Amministrativo supervisiona la gestione ed il monitoraggio degli adempimenti fiscali (comprese le liquidazioni IVA) e della trasmissione telematica delle fatture;
- il pagamento dei rimborsi spese è effettuato solo previa approvazione da parte dell'Organo Amministrativo.

In relazione alla gestione delle sponsorizzazioni, si rinvia integralmente ai relativi presidi di cui alla sezione dedicata ai Reati tributari.

Quanto alle donazioni ed agli omaggi, è fatto espresso divieto di elargire denaro, altri beni o altre utilità a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, di valore superiore al limite stabilito nel codice di condotta dell'amministrazione di appartenenza.

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati

I reati informatici sono definiti tali in quanto puniscono comportamenti legati all'utilizzo della tecnologia informatica e sono per lo più posti in essere attraverso l'uso del computer e della rete. Questa particolare modalità di commissione del reato, che supera la dimensione territoriale delle condotte, ha posto fin dall'introduzione del reato un problema di individuazione della competenza territoriale, successivamente risolto dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite nel senso che *“il luogo di consumazione del delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico è quello nel quale si trova il soggetto che effettua l'introduzione abusiva o vi si mantiene abusivamente”* (Cass. pen., SS.UU., 26 marzo 2015, n. 17325).

2.1. Fattispecie penali richiamate

- Documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.)
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.)
- Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1 del d.l. n. 105/2019, convertito in legge con modifiche dalla legge n. 133/2019)

2.2. Aree di rischio

Le attività che la società ha individuato come sensibili sono di seguito elencate:

- falsificazione di documenti informatici relativi, ad esempio, a rendicontazione in formato elettronico di attività e/o a attestazioni elettroniche di qualifiche o requisiti della società;
- accesso ai sistemi informatici aziendali o di terze parti;
- acquisizione, detenzione e gestione abusiva di credenziali di accesso (password) a sistemi aziendali o di terze parti;
- gestione di strumenti, dispositivi e programmi, da parte di soggetti aziendali e amministratori di sistema, mediante i quali possono essere intercettate informazioni, impedito comunicazioni o mediante le quali possa essere danneggiato un sistema informatico o telematico.

In ogni caso, la Ponteggi Zerbini Srl ha deciso di esternalizzare le attività riguardanti la sicurezza informatica (gestione delle credenziali, antivirus, aggiornamenti software, blocco di siti web non autorizzati e controllo sull'installazione dei software), riservate ad un fornitore di servizi dalla comprovata competenza.

2.3. Destinatari

I reati indicati nella presente sezione si riferiscono a tutti i destinatari del Modello.

2.4. Presidi e norme di comportamento

Al fine di prevenire la commissione dei reati oggetto della presente sezione, è fatto divieto di:

- alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
- accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati della società, o a parti di esse, non possedendo le credenziali d'accesso o mediante l'utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati;
- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;
- introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso nonché applicazioni/software che non siano state preventivamente autorizzate;

- svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
- utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati (ad esempio virus, worm, trojan, spyware, dialer, keylogger, rootkit) atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- accedere da terminali in qualsiasi modo legati all'attività lavorativa svolta per la società a siti e pagine web contenenti materiale vietato dalla legge (ad es. pedopornografia) oppure che possano costituire pericolo per la sicurezza della rete informatica aziendale;
- svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
- distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- modificare in qualunque modo la configurazione software e/o hardware delle postazioni di lavoro sia fisse sia mobili se non previsto da procedure, note operative e/o regolamenti aziendali ovvero se non a seguito di previa espressa autorizzazione da parte del datore di lavoro (Organo Amministrativo);
- produrre e trasmettere documenti in formato elettronico con dati falsi e/o alterati;
- in genere, utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni.

Al fine di garantire il rispetto delle suddette norme di comportamento, sono ulteriormente previsti i seguenti presidi:

- la società assicura l'adozione di procedure di validazione delle credenziali e la previsione di modifiche periodiche delle stesse;
- la società implementa procedure che prevedano la rimozione dei diritti di accesso al termine del rapporto di lavoro;
- la società adotta un sistema che preveda controlli di individuazione, prevenzione e ripristino al fine di proteggere da software dannosi (virus);
- la società assicura l'aggiornamento regolare dei sistemi informatici in uso;
- la società adotta un sistema di tracciabilità degli accessi e delle attività critiche svolte tramite i sistemi informatici aziendali.

3. Delitti di criminalità organizzata

L'art. 24-ter del decreto 231 mira a rafforzare la lotta alla criminalità organizzata, anche mafiosa, ed alle relative infiltrazioni nell'economia, estendendo la responsabilità dell'ente anche ai cc.dd. reati associativi (che, per un problema di mancato coordinamento legislativo, fino al 2009 erano punibili solo se connotati dal carattere della transnazionalità).

3.1. Fattispecie penali richiamate

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di stampo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. n. 309/1990)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5, c.p.p.)

3.2. Aree di rischio

La Ponteggi Zerbini Srl non sembra particolarmente esposta al rischio della commissione di tali reati nel proprio interesse o a proprio vantaggio.

3.3. Destinatari

Destinatari dei presidi e delle norme di comportamento indicati nella presente sezione sono tutti i destinatari del Modello.

3.4. Presidi e norme di comportamento

Quanto ai presidi ed alle norme di comportamento volti a prevenire il rischio di commissione dei delitti di criminalità organizzata, si ritiene adeguata l'applicazione degli stessi protocolli previsti anche in riferimento ai reati nei rapporti con la P.A. ed ai reati societari, alle cui sezioni pertanto si rimanda integralmente.

Si rimanda, inoltre, ai principi contenuti nel Codice Etico.

4. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

L'art. 25-*bis* del decreto 231, frutto di una serie di atti comunitari finalizzati al rafforzamento della tutela della moneta unica, è finalizzato a garantire la regolarità della circolazione monetaria e a reprimere le ipotesi di contraffazione, alterazione e spendite dell'euro e degli altri strumenti elencati, attraverso l'introduzione della responsabilità dell'ente per i relativi illeciti. I reati presi in considerazione sono previsti dal codice penale a tutela della fede pubblica, ovvero della fiducia sociale nella autenticità di determinati simboli, necessaria per un rapido e sicuro sviluppo del traffico economico.

4.1. Fattispecie penali richiamate

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

4.2. Aree di rischio

- Acquisto di prodotti tutelati da proprietà intellettuale o industriale

4.3. Destinatari

Destinatari dei presidi e delle norme di comportamento indicati nella presente sezione sono l'Organo Amministrativo e l'Area Amministrazione.

4.4. Presidi e norme di comportamento

Nell'acquisto di prodotti tutelati da proprietà intellettuale o industriale, l'Organo Amministrativo e l'Area Amministrazione acquisiscono idonee informazioni dal fornitore che comprovino l'effettiva legittima titolarità dei diritti di sfruttamento economico sui marchi, brevetti, segni distintivi, disegni, modelli od opere tutelate dal diritto d'autore oggetto di cessione, ovvero che il fornitore abbia ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi.

5. Delitti contro l'industria e il commercio

L'introduzione nel decreto 231 dell'art. 25-*bis*.1 risponde a precise esigenze di repressione delle frodi industriali e commerciali, nonché di disincentivazione delle politiche aziendali finalizzate ad alterare la concorrenza a danno dei consumatori.

5.1. Fattispecie penali richiamate

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.)

5.2. Aree di rischio

- Acquisto di beni o servizi
- Cessione di servizi

5.3. Destinatari

Destinatari dei presidi e delle norme di comportamento di cui alla presente sezione sono tutti i destinatari del Modello.

5.4. Presidi e norme di comportamento

Al fine di impedire la commissione dei delitti contro l'industria ed il commercio si ritiene essenziale, anzitutto, il richiamo ai principi sanciti nel Codice Etico.

È fatto, inoltre, espresso divieto di:

- adottare condotte finalizzate ad intralciare il normale funzionamento delle attività economiche e commerciali di società concorrenti con la Ponteggi Zerbini Srl;
- porre in essere atti fraudolenti idonei a produrre uno sviamento della clientela altrui e un danno per le imprese concorrenti alla Società;
- utilizzare segreti aziendali altrui.

6. Reati societari

L'art. 25-ter prevede la responsabilità dell'ente in relazione alla commissione dei reati societari disciplinati dal codice civile ed è stata oggetto di diversi interventi modificativi ad opera della legge sul risparmio (legge n. 262/2005), della legge anticorruzione (legge n. 190/2012) e, infine, della legge n. 69/2015 in materia di delitti contro la Pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio. Nel mezzo, il d.lgs. n. 39/2010, in materia di revisione legale dei conti, ha modificato alcune disposizioni del codice civile con evidenti riflessi sulla portata dell'art. 25-ter del decreto 231.

In particolare, l'illecito potrebbe essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente per le seguenti finalità:

- determinare una falsa rappresentazione della situazione economica e finanziaria dell'impresa, nei bilanci e nelle scritture contabili, al fine di ottenere vantaggi indebiti nei rapporti con banche, creditori o controparti societarie (false comunicazioni sociali);
- corrompere un esponente di altra società per procurare vantaggi alla propria impresa, per esempio: ottenere l'assegnazione di un incarico di fornitura di beni o servizi; oppure per ottenere un finanziamento da parte di una banca (corruzione tra privati).

Rientrando nella nozione di "piccola impresa" (per tale intendendosi un'impresa che occupa meno di 50 dipendenti, con un fatturato minore di 10 milioni di euro ed un valore totale dello stato patrimoniale minore di 10 milioni di euro), alla Ponteggi Zerbini Srl è applicabile la Prassi di Riferimento UNI/PdR 138:2023 (*"Modello semplificato di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.Lgs. 231/2001 per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione e dei reati societari nelle micro e piccole imprese"*), cui la società si è strettamente attenuta nella redazione del Modello. È bene, inoltre, precisare che la citata Prassi di Riferimento recepisce ed approfondisce le indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria.

6.1. Fattispecie penali richiamate

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
- Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)
- Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 del d.lgs. n. 19/2023, attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere)

6.2. Aree di rischio

- Gestione della contabilità generale e formazione del bilancio
- Adempimenti societari
- Gestione delle finanze dell'ente
- Gestione dei rapporti con privati in ambito societario
- Gestione del ciclo passivo su beni, servizi, lavori e selezione dei fornitori
- Gestione degli adempimenti in materia di assunzioni, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali, relativi a dipendenti e collaboratori (ivi compresa la selezione dei candidati)
- Gestione dei rapporti con gli istituti di credito

6.3. Destinatari

I destinatari dei presidi e delle norme di comportamento di cui alla presente sezione sono individuabili nell'Organo Amministrativo e nell'Area Amministrazione.

6.4. Presidi e norme di comportamento

La gestione del ciclo passivo su beni, servizi, lavori e selezione dei fornitori riguarda l'acquisto dei ponteggi e l'approvvigionamento dei beni strumentali, dei materiali di consumo e dei necessari servizi (pasti, gasolio, strumenti informatici, materiale di cancelleria, alberghi e autostrade in caso di trasferte, attrezzi da lavoro, automezzi, ecc.), e si svolge nel rispetto dei seguenti presidi:

- tutti gli ordini di acquisto, tranne in situazioni di urgenza di reale gravità o non prevedibilità (delle quali dev'essere fornita e conservata una motivazione scritta), sono approvati dall'Organo Amministrativo, che provvede altresì ad effettuare il pagamento (verificando attentamente la corrispondenza tra il fornitore ed il beneficiario del pagamento);
- la società elabora, all'interno del budget annuale, un piano degli approvvigionamenti;
- il processo di approvvigionamento è tracciato principalmente mediante strumenti informatici, che consentano l'archiviazione della relativa documentazione;
- il processo di approvvigionamento può essere gestito anche mediante sistemi cartacei, purché ne sia comunque garantita la rendicontazione;
- la società individua preventivamente, nella procedura di approvvigionamento, determinate soglie, riferite ai principali beni e servizi oggetto di acquisto, al di sotto delle quali non è necessario un confronto concorrenziale per la selezione del fornitore;
- al di sopra di tali soglie, vi è l'obbligo di richiedere almeno due preventivi, al fine di reperire una pluralità di offerte;
- il controllo dell'avvenuta esecuzione della prestazione o dell'effettiva fornitura del bene spetta al/alla responsabile dell'Area Amministrazione;
- la registrazione delle fatture ricevute è effettuata dal commercialista, che opera quale consulente esterno della società;
- l'Organo Amministrativo controlla la corrispondenza tra fattura e documentazione a supporto (in caso di disallineamenti, il pagamento sarà bloccato e posticipato sino al termine delle opportune verifiche).

Negli adempimenti societari, vanno assicurati i seguenti presidi:

- la legge e/o lo statuto individuano i soggetti che partecipano alle attività legate alla gestione degli adempimenti societari e definiscono i relativi ruoli e responsabilità;
- l'Assemblea dei soci e il Consiglio di amministrazione devono essere convocati con le modalità ed entro i termini previsti dalla legge e dallo statuto;
- la documentazione rilevante, l'ordine del giorno, le convocazioni, le delibere, i verbali devono essere archiviati e conservati presso la sede legale dalla società;
- il Consiglio di amministrazione nomina un segretario che cura la verbalizzazione delle proprie riunioni;
- i verbali sono riportati in originale nei relativi libri e firmati dai designati;
- i singoli membri del Consiglio di amministrazione devono comunicare tempestivamente ai restanti componenti ogni interesse che i medesimi, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata;

- l'Amministratore delegato, ove nominato, che sia portatore di un interesse proprio o di terzi in una determinata operazione della società deve astenersi dalla stessa, rimettendola alle determinazioni dell'intero Organo Amministrativo;
- in tutti i casi di conflitto di interessi, la deliberazione dell'Organo Amministrativo deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione che ha determinato il conflitto.

La gestione della contabilità generale avviene secondo i seguenti protocolli:

- le registrazioni in contabilità generale avvengono a cura di idoneo professionista (dottore commercialista) esterno alla Ponteggi Zerbini Srl
- dev'essere assicurata la tracciabilità dell'invio della documentazione e di eventuali indicazioni date dalla società al consulente esterno, motivo per cui tali scambi devono avvenire preferibilmente per e-mail;
- nei contratti con i consulenti esterni in materia contabile dev'essere previsto l'obbligo per il fornitore di tali servizi di informare l'Organismo di Vigilanza dell'impresa su eventuali frodi o non conformità a leggi o regolamenti attribuibili all'impresa utilizzatrice o alla struttura del fornitore di servizi.

Anche la formazione del bilancio (non soggetto a certificazione) è un'attività interamente esternalizzata. Vengono assicurati i seguenti presidi:

- l'attività di redazione del bilancio è affidata ad idoneo professionista (dottore commercialista) esterno alla Ponteggi Zerbini Srl;
- l'Organo Amministrativo invia al consulente esterno i dati utili alla redazione del bilancio di esercizio (attraverso un sistema idoneo a consentire la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che li trasmettono, pertanto preferibilmente tramite e-mail);
- il consulente esterno sottopone all'attenzione dell'Organo Amministrativo, che la esamina unitamente all'Area Amministrazione, una bozza del progetto di bilancio;
- l'Organo Amministrativo dà conferma dell'approvazione della bozza al consulente esterno, il quale quindi invia la versione definitiva del bilancio per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea;
- la pubblicazione del bilancio e l'invio dello stesso ai competenti registri sono curati dal consulente esterno, sotto la supervisione dell'Organo Amministrativo;
- ogni eventuale variazione dei criteri di valutazione adottati per la redazione dei documenti contabili e delle relative modalità di applicazione deve essere giustificata e documentata permettendo la ricostruzione a posteriori delle scelte effettuate.

La predisposizione delle situazioni patrimoniali in occasione di operazioni societarie straordinarie, quali fusioni, acquisizione di partecipazioni rilevanti, cessione di partecipazioni

in società controllate (ove esistenti) o scissioni, è svolta verificando i seguenti elementi di controllo:

- la gestione delle operazioni straordinarie deve prevedere il coinvolgimento dell'Organo Amministrativo, l'Area Amministrazione e degli organi di controllo (ove previsti);
- l'Organo Amministrativo esegue la verifica della fattibilità finanziaria dell'operazione straordinaria e della documentazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria;
- la documentazione contrattuale relativa alle operazioni straordinarie è rivista e approvata dall'Organo Amministrativo, prima di sottoporla all'approvazione degli organi preposti;
- la documentazione fornita agli organi di volta in volta responsabili dell'approvazione deve essere adeguatamente conservata agli atti e il suo contenuto deve essere chiaro, veritiero ed esaustivo;
- le registrazioni contabili relative a operazioni a carattere straordinario possono essere effettuate solo successivamente alla delibera favorevole da parte degli organi preposti e in coerenza con i termini di efficacia dell'operazione stessa;
- tutta la documentazione prodotta, inviata e ricevuta in merito a operazioni straordinarie è archiviata a cura dell'Organo Amministrativo mediante sistemi idonei (preferibilmente informatici).

Nello svolgimento delle attività in oggetto, è inoltre fatto espresso divieto di:

- porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (per esempio ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovrapproduzione), ovvero volte a creare "fondi neri" o "contabilità parallele";
- impedire od ostacolare le attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi societari o al soggetto incaricato della revisione legale (ove previsti); chiunque sia sottoposto ad un'attività di controllo deve assicurare la tracciabilità dei rapporti finalizzati all'attività ispettiva.

In relazione alle attività attinenti alla gestione delle risorse finanziarie, si rinvia ai presidi esposti nella sezione dedicata ai Reati contro la pubblica amministrazione.

La gestione dei rapporti con gli istituti di credito è svolta nel rispetto dei seguenti punti di controllo:

- tutti i rapporti, inclusa l'esecuzione di pagamenti, l'apertura e chiusura di conti correnti e la richiesta di apertura di linee di credito, sono gestiti dall'Organo Amministrativo;
- periodicamente l'Organo Amministrativo o l'Area Amministrazione effettua le riconciliazioni dei conti correnti bancari.

7. Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

L'art. 25-*quater* prevede la responsabilità dell'ente nel caso in cui commetta delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione/sovversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, o delitti che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, firmata a New York il 9 dicembre 1999. La norma si riferisce alla recrudescenza del terrorismo internazionale, cui si è cercato di porre un freno – sia a livello mondiale che a livello europeo – mediante una serie di contromisure. L'intero impianto normativo mira, in via generale, a tutelare l'integrità e l'invulnerabilità delle comunità umane, considerando vietata l'azione violenta o in generale eversiva contro qualunque Stato o istituzione. Le norme tendono, perciò, a punire non solo fattispecie di costituzione di associazioni terroristiche e/o sovversive, ma anche qualsiasi ipotesi di fiancheggiamento o sostegno alle stesse attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie – sia mediante erogazioni liberali sia nell'ambito dello svolgimento dell'attività societaria tipica – nonché di mezzi di trasporto, rifugi o sedi logistiche.

7.1. Fattispecie penali richiamate

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.)
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-*bis*.1 c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.)
- Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-*quater*.1 c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinqües* c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*quinqües*.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-*quinqües*.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-*ter* c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-*ter* c.p.)

- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1 della legge n. 342/1976)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (art. 2 della legge n. 342/1976)
- Sanzioni (art. 3 della legge n. 422/1989)
- Pentimento operoso (art. 5 del d.lgs. n. 625/1979)

7.2. Aree di rischio

La Ponteggi Zerbini Srl non sembra particolarmente esposta al rischio della commissione di tali reati nel proprio interesse o a proprio vantaggio.

7.3. Destinatari

I destinatari della presente sezione sono tutti i destinatari del Modello.

7.4. Presidi e norme di comportamento

Quanto ai presidi ed alle norme di comportamento volti a prevenire il rischio di commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, si ritiene adeguata l'applicazione degli stessi protocolli previsti anche in riferimento ai reati nei rapporti con la P.A. ed ai reati societari, alle cui sezioni pertanto si rimanda integralmente.

Si rimanda, inoltre, ai principi sanciti nel Codice Etico.

8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

L'art. 25-*quater*.1, che mira a tutelare la salute, l'incolumità e lo sviluppo della persona umana, ad oggi ha trovato una scarsa applicazione giurisprudenziale, probabilmente a causa della difficoltà di ricondurre l'illecito commesso dal soggetto agente alle nozioni di interesse e/o vantaggio dell'ente. La *ratio* della norma è evidentemente quella di punire alcune tipologie particolari di enti, ad esempio le strutture sanitarie e le organizzazioni di volontariato, attraverso le quali possono essere compiute le pratiche di mutilazione vietate dalla legge. La fattispecie penale presa in considerazione è generalmente ricondotta all'alveo dei reati "culturalmente orientati".

8.1. Fattispecie penali richiamate

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.)

8.2. Aree di rischio

La Ponteggi Zerbini Srl non sembra particolarmente esposta al rischio della commissione di tali reati nel proprio interesse o a proprio vantaggio.

8.3. Destinatari

I destinatari della presente sezione sono tutti i destinatari del Modello.

8.4. Presidi e norme di comportamento

Quanto ai presidi ed alle norme di comportamento volti a prevenire il rischio di commissione del delitto di cui all'art. 583-*bis* c.p., si ritiene sufficiente il rinvio ai principi contenuti nel Codice Etico.

9. Delitti contro la personalità individuale

La norma di cui all'art. 25-*quinquies* del decreto 231 recepisce le disposizioni finalizzate a punire chiunque riduca o mantenga persone in schiavitù e chi ne faccia oggetto di tratta, acquisto o alienazione, o ancora induca alla prostituzione una persona minorenni, sfrutti minori per realizzare esibizioni pornografiche o produrre materiale pornografico e chiunque organizzi o propagandi iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile. L'applicazione dell'art. 25-*quinquies* è stata piuttosto limitata fino all'emanazione della legge n. 199/2016, con cui il legislatore ha riformulato la fattispecie di cui all'art. 603-*bis* c.p. (*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*) e l'ha inserita nell'ambito dei reati presupposto della responsabilità dell'ente. Soggetti attivi del reato sono tutti coloro che reclutano, utilizzano, assumono, impiegano manodopera con finalità di "sfruttamento", quindi senza le necessarie garanzie che le norme in materia di lavoro, sicurezza, igiene apprestano per chiunque. Il comma 4 dell'art. 603-*bis* c.p. prevede, come aggravante specifica, il reclutamento di più di tre lavoratori (oltre a quella della minore età di almeno uno di essi ed alla esposizione di tutti a situazioni di grave pericolo). Se a ciò si aggiunge la "violenza o minaccia", l'incremento di pena, in base al comma 2, si applica per ciascun lavoratore reclutato.

Invero, attraverso l'art. 603-*bis* c.p. è possibile colpire in maniera specifica il fenomeno del c.d. caporalato, presente in modo particolare in determinate aree geografiche nel settore dell'agricoltura e nell'edilizia. Si tratta di una grave forma di sfruttamento della manodopera da parte di soggetti spesso collegati con organizzazioni criminali, i quali raccolgono i lavoratori, li trasportano sui campi o presso i cantieri edili e li mettono a disposizione di un'impresa utilizzatrice, la quale effettua il pagamento al "caporale" che fornisce la manodopera. Spesso il "caporale" retribuisce direttamente gli operai e lucra sulla differenza tra quanto percepito dall'impresa e quanto pagato ai lavoratori, non limitandosi al reclutamento, bensì controllando i lavoratori e imponendo orari e ritmi di lavoro con l'uso dell'intimidazione o della violenza. Viepiù, spesso si tratta di lavoro irregolare, con conseguente evasione fiscale e contributiva, o comunque prestato con violazione delle norme in materia di orario di lavoro, riposi e sicurezza, nonché con retribuzioni inferiori a quelle previste dai contratti collettivi. E, proprio nel risparmio di imposte e di costi, può ravvisarsi l'interesse o il vantaggio per l'ente.

9.1. Fattispecie penali richiamate

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.)
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.)
- Pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.)

- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.)
- Tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.)

9.2. Aree di rischio

- Uso di dispositivi informatici da parte dei soggetti inseriti nella compagine sociale
- Selezione, assunzione, impiego e gestione amministrativa del personale
- Utilizzo di lavoratori distaccati e di lavoratori somministrati mediante il ricorso ad agenzie interinali/somministrazione di lavoro
- Selezione dei fornitori di beni, servizi ed opera intellettuale, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti

9.3. Destinatari

Destinatari dei presidi e delle norme di comportamento di seguito indicati sono tutti i destinatari del Modello.

9.4. Presidi e norme di comportamento

In relazione alla possibile commissione dei reati di prostituzione e pornografia minorile, si rimanda in generale ai principi contenuti nel Codice Etico e, con particolare riferimento all'utilizzo di strumenti informatici, alle norme di comportamento contenute nella sezione relativa ai reati informatici.

In relazione alla selezione, all'assunzione, all'impiego ed alla gestione amministrativa del personale vi è l'obbligo di adottare i seguenti presidi:

- la pianificazione delle risorse da assumere è effettuata dall'Organo Amministrativo, tenendo conto del fabbisogno di forza lavoro della società;
- l'Organo Amministrativo definisce i requisiti minimi necessari (profilo) per ricoprire il ruolo e definisce il relativo livello di retribuzione in linea con la quantità e qualità della prestazione lavorativa richiesta e facendo riferimento a quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali applicabili;
- il processo di selezione è volto alla ricerca di una pluralità di candidature in funzione della complessità del ruolo da ricoprire e prevede lo svolgimento, da parte dell'Area Amministrazione, di verifiche pre-assuntive finalizzate a prevenire l'insorgere di situazioni pregiudizievoli che possono esporre la Ponteggi Zerbini Srl al rischio di

commissione di reati presupposto in tema di responsabilità amministrativa d'impresa (con particolare attenzione all'esistenza di procedimenti penali/carichi pendenti, di conflitto di interesse/relazioni tali da interferire con le funzioni di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio chiamati ad operare in relazione ad attività per le quali la società ha un interesse concreto così come con rappresentanti di vertice di società, consorzi, fondazioni, associazioni ed altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionale e di impresa che abbiano un particolare rilievo ai fini aziendali, al mancato possesso, in caso di cittadini di Paesi extracomunitari, di permesso di soggiorno in corso di validità);

- è fatto espresso divieto di selezionare minori in età non lavorativa;
- l'assunzione è autorizzata direttamente dall'Organo Amministrativo;
- l'anagrafica dipendenti è informatizzata ed è gestita dall'Area Amministrazione;
- in caso di impiego di cittadini di Paesi extracomunitari, la società effettua un'accurata verifica in ordine all'esistenza ed alla permanenza dei requisiti e del rispetto delle norme in materia di regolarità del soggiorno;
- l'Area Amministrazione verifica il rispetto delle normative di legge relative allo svolgimento delle prestazioni lavorative in linea con il normale orario di lavoro e al godimento di ferie, riposi, permessi e congedi (es. matrimoniale, maternità, ecc.);
- la società utilizza impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei dipendenti in coerenza con le disposizioni normative vigenti.

In relazione alla selezione dei fornitori di beni, servizi ed opera intellettuale, alla negoziazione, alla stipula e alla gestione dei relativi contratti, si prevedono i seguenti presidi:

- i rapporti con i fornitori di beni, servizi ed opere intellettuali sono gestiti direttamente dall'Organo Amministrativo, che procede altresì alla stipulazione dei relativi contratti;
- nel caso in cui siano necessari acquisti urgenti, vi può provvedere l'Area Amministrazione, con successiva approvazione dell'Organo Amministrativo;
- la società, durante la selezione dei fornitori di beni, servizi ed opere intellettuali, effettua una verifica preventiva in ordine alle caratteristiche tecnico-professionali, gestionali, di onorabilità, etiche (con particolare riguardo al rispetto della disciplina sulla tutela dei diritti umani), di sostenibilità, di solidità economico-finanziaria e di *compliance*;
- la società provvede, ove opportuno, all'inserimento di clausole contrattuali standard riguardanti il rispetto, in linea con le disposizioni di legge applicabili e/o comunque con le best practice di riferimento, delle condizioni di lavoro in materia di retribuzioni, orario di lavoro, ferie, riposi, permessi, congedi, tutela dei minori in età non lavorativa, metodi di sorveglianza e situazioni alloggiative eventualmente offerte al personale impiegato in relazione all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

- una volta stipulato il contratto, la società verifica nel tempo il mantenimento, da parte del fornitore, dei requisiti sopra elencati;
- della gestione del contratto, compresa la verifica circa le conformità dei beni e dei servizi oggetto di acquisto rispetto al contenuto dell'ordine o del contratto, è responsabile l'Area Amministrazione.

Con specifico riferimento all'ambito dei rapporti con le agenzie interinali o di somministrazione di lavoro e nell'utilizzo dei lavoratori distaccati o somministrati si prevedono i seguenti ulteriori presidi:

- nei relativi contratti devono essere inserite clausole riguardanti il rispetto delle disposizioni in materia di immigrazione e regolarità del soggiorno in caso di cittadini di Paesi extracomunitari nonché il rispetto, in linea con le disposizioni di legge applicabili e/o comunque con le *best practices* di riferimento, delle condizioni di lavoro in materia di retribuzioni, orario di lavoro, ferie, riposi, permessi, congedi, tutela dei minori in età non lavorativa, metodi di sorveglianza e situazioni alloggiative eventualmente offerte al personale impiegato in relazione all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- previsione di idonea clausola contrattuale che assicuri alla Ponteggi Zerbini Srl la possibilità di svolgere, in presenza di specifici indicatori di rischio, attività di verifica e *audit* sul rispetto, da parte delle agenzie interinali o di somministrazione del lavoro, di quanto contenuto nelle clausole contrattuali sopra riportate;
- tali misure valgono anche per i contratti di appalto e i contratti di natura commerciale da cui possa derivare l'invio di personale a vario titolo presso altra impresa o ente.

10. Abusi di mercato

L'art. 25-sexies introduce alcuni reati previsti dal TUF (Testo Unico della Finanza, di cui al d.lgs. n. 58/1998), in particolare l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato. Tali condotte delittuose, peraltro, costituiscono anche illeciti amministrativi sanzionabili dalla Consob ai sensi degli artt. 187 e ss. TUF; ne discende un "doppio binario" sanzionatorio, di natura amministrativa e penale. In tempi recenti la disciplina italiana in tema di *market abuse* è stata adeguata (con il d.lgs. n. 107/2018) alle disposizioni contenute nel Regolamento UE n. 596/2014, che ha apportato alcune modifiche ai reati presupposto richiamati dall'art. 25-sexies. Entrambi i reati sono costruiti intorno al concetto di *informazione*:

- un'informazione privilegiata, *price sensitive*, che non può essere utilizzata per operazioni su strumenti finanziari né comunicata per ragioni diverse da quelle attinenti alla titolarità dell'ufficio ricoperto, nel caso di reato di abuso d'informazioni privilegiate;
- un'informazione che deve essere correttamente comunicata al mercato finanziario, in guisa tale da non alterare il corretto determinarsi del prezzo degli strumenti finanziari, nel caso di reato di manipolazione del mercato che assuma la forma di *information based manipulation*.

10.1. Fattispecie penali richiamate

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)
- Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)

10.2. Aree di rischio

Le aree sensibili in relazione ai reati di *market abuse*, in considerazione del fatto che la Ponteggi Zerbini Srl non commercia prodotti finanziari e del fatto che, allo stato, non è quotata, sono individuabili esclusivamente nell'eventuale rapporto con società quotate in borsa.

10.3. Destinatari

Destinatari dei presidi e delle norme di comportamento contenuti nella presente sezione sono tutti i destinatari del Modello.

10.4. Presidi e norme di comportamento

Al fine della prevenzione dei delitti di *market abuse*, si richiamano i destinatari del Modello ad un obbligo generale di riservatezza, avente ad oggetto in particolare le notizie assunte in occasione dell'attività svolta, con la specificazione che l'uso delle informazioni per scopi estranei a quanto richiesto dalle attività sociali deve ritenersi abusivo.

11. Delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

L'art. 25-septies, dedicato ai reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, è stato inserito nel corpo del decreto 231 dalla legge n. 123/2007 (la stessa che ha dato origine al d.lgs. n. 81/2008, c.d. Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro).

Il tema è molto rilevante. Gli infortuni denunciati all'INAIL nel 2023 sono stati 585.356, in calo rispetto ai 697.773 del 2022 (-16,1%), ma in aumento rispetto ai 555.236 del 2021 (+5,4%) e ai 554.340 del 2020 (+5,6%). Di fronte a numeri così rilevanti, nell'ottica dell'elaborazione del Modello 231 la Ponteggi Zerbini Srl ha inteso porre molta attenzione al tema, ponendosi come obiettivo imprescindibile la riduzione, nella massima misura possibile, degli infortuni e delle malattie professionali sul lavoro.

Quanto alla responsabilità dell'ente, con riferimento ai delitti colposi si è posto il problema di conciliare le nozioni di "interesse" e "vantaggio" con l'elemento soggettivo di tali fattispecie, che presuppone chiaramente una non volontà di commettere il reato presupposto. Tale problema ha trovato soluzione nella giurisprudenza ormai pacifica, secondo cui l'interesse e il vantaggio *"vanno di necessità riferiti alla condotta e non all'esito antigiusuridico"*, essendo *"ben possibile che l'agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l'evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per corrispondere ad istanze funzionali a strategie dell'ente"* (Cass. pen., SS.UU., 18 novembre 2014, n. 38343). Le nozioni di "interesse" e "vantaggio", nei reati colposi d'evento, vanno allora declinati nel risparmio di spesa goduto dall'impresa per non aver sostenuto i costi che l'ente avrebbe dovuto fronteggiare per prevenire il reato stesso e possono essere ravvisati, per esempio:

- nel risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dei presidi di sicurezza;
- nell'incremento economico conseguente all'incremento della produttività non ostacolata dal rispetto della normativa prevenzionale;
- nel risparmio sui costi di consulenza, sugli interventi strumentali, sulle attività di formazione e informazione del personale;
- nella velocizzazione degli interventi di manutenzione e nel risparmio sul materiale.

In tale contesto, il profitto confiscabile è da correlare al risparmio derivante dalla mancata adozione di onerosi accorgimenti di natura cautelare ovvero allo svolgimento di un'attività in una condizione economicamente favorevole, ma meno sicura di quanto dovuto.

Nell'ambito della salute e sicurezza sul lavoro, va riconosciuto ai Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del decreto 231 un ruolo particolare, essendo gli stessi espressamente contemplati dall'art. 30 del d.lgs. n. 81/2008, il quale definisce specificamente

i criteri di un modello idoneo a prevenire i reati presupposto in materia antinfortunistica, che deve assicurare l'adempimento degli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

L'art. 30 prevede, inoltre, una vera e propria presunzione di idoneità per i modelli organizzativi *“definiti conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007”* (ora, il riferimento deve intendersi alla ISO 45001, che dal 1° ottobre 2021 ha definitivamente sostituito l'OHSAS 18001).

Altro argomento strettamente attinente al tema in oggetto è quello della delega di funzioni. L'art. 16, co. 3 del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce infatti che l'obbligo di vigilanza da parte del delegante sull'operato del delegato *“si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'art. 30 comma 4”*.

L'intenzione della Ponteggi Zerbini Srl è quella di dotarsi di presidi e norme di comportamento redatti in conformità allo standard UNI-ISO 45001:2018, così da sviluppare un approccio “231” compatibile con il percorso necessario per conseguire la relativa certificazione.

Senza dimenticare che una corretta gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori porta alla riduzione dei rischi diventando non solo un valore etico e morale, ma anche un importante strumento di competitività per la Società.

11.1. Fattispecie penali richiamate

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

11.2. Aree di rischio

La Ponteggi Zerbini Srl risulta particolarmente esposta al rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25-septies del Decreto 231, occupandosi della vendita e posa in opera di ponteggi oltre che dello smantellamento degli stessi.

Nella quotidianità operativa della Ponteggi Zerbini Srl possono distinguersi due diversi ambienti di lavoro, che definiscono due diverse macro-aree aziendali:

- la sede legale della società, presso la quale si trovano i relativi uffici amministrativi e nella quale pertanto è impegnato il personale amministrativo;
- i singoli cantieri oggetto dei lavori, nei quali sono impegnati gli operai pontatori.

Nell'ambito di tali due macro-aree, in relazione ai reati di cui all'art. 25-septies del Decreto 231, possono individuarsi le seguenti aree di rischio:

- Magazzinaggio dei materiali
- Installazione, preparazione, montaggio e smontaggio dei ponteggi
- Pulizia di locali e di macchine
- Gestione dei rifiuti, raccolta e trattamento dei rifiuti di ogni tipo
- Circolazione, con o senza mezzi di trasporto
- Gestione degli appalti

11.3. Destinatari

Destinatari dei presidi e delle norme di comportamento di cui alla presente sezione sono tutti i destinatari del Modello.

11.4. Presidi e norme di comportamento

Il datore di lavoro (l'Organo Amministrativo) redige ogni anno un apposito Piano di Miglioramento, nel quale definisce gli obiettivi del miglioramento sotto il profilo della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed indica, per esempio: gli obiettivi realizzati; gli interventi pianificati/realizzati; il numero di guasti imprevisti verificatosi ai macchinari; il numero di quasi infortuni e di infortuni che possano avere impattato o abbiano effettivamente impattato sulla salute e sicurezza dei lavoratori; lo svolgimento delle riunioni con l'RLS e l'RSPP; le prove di emergenza pianificate e quelle svolte; il numero e la frequenza della non conformità rilevate; l'effettuazione di azioni correttive.

La Ponteggi Zerbini Srl assicura il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici. A tal fine:

- si individua l'Area Amministrazione quale funzione aziendale competente per gli acquisti di attrezzature, macchine, impianti e sostanze pericolose, che devono essere conformi alle normative vigenti;

- nell'effettuare gli acquisti, la Società si attiene strettamente agli standard tecnico-strutturali di legge riguardanti le attrezzature, gli impianti, i luoghi di lavoro, gli agenti chimici, fisici e biologici;
- il datore di lavoro, anche tramite i preposti nominati, vigila sul mantenimento dei dispositivi di sicurezza da parte dei lavoratori e sul buono stato di attrezzature, macchine ed impianti;
- ciascun lavoratore ha l'obbligo di segnalare le eventuali non conformità riscontrate nell'utilizzo delle attrezzature, delle macchine e degli impianti;
- il datore di lavoro attua tempestivamente gli interventi manutentivi resisi necessari a seguito delle segnalazioni di non conformità o di guasti, oltre che i necessari interventi periodici.

In relazione all'attività di valutazione dei rischi ed alla predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti (art. 30, co. 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008), la Società garantisce l'adozione del DVR, redatto con specifico riguardo alla propria realtà produttiva a seguito di un'approfondita valutazione dei rischi lavorativi.

In relazione all'attività di natura organizzativa, e in particolare alla gestione delle emergenze ed al primo soccorso, la Società:

- individua, previa consultazione del RLS e del medico competente, i lavoratori che sono incaricati della gestione dell'emergenza, che devono assicurare l'immediata reperibilità;
- definisce le misure organizzative e gestionali dell'emergenza, sia con riferimento alle proprie sedi che con riferimento ai cantieri, individuando le vie di fuga, i punti di raccolta, le procedure di evacuazione e di diramazione dell'allarme;
- definisce le modalità di comunicazione con i servizi pubblici di soccorso.

Nella gestione degli appalti, in relazione alla tutela prevenzionistica dei lavoratori coinvolti, il datore di lavoro deve:

- individuare gli appaltatori, lavoratori autonomi e imprese, previa attenta verifica della loro idoneità tecnico-professionale in relazione all'oggetto dell'assegnazione dei lavori; tale verifica dev'essere effettuata secondo i requisiti di cui all'allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008;
- soddisfare gli obblighi di cooperazione e coordinamento attraverso la valutazione dei rischi interferenziali, condensata nel DUVRI;
- in caso di affidamento di lavori in sub-appalto, vigilare affinché il subappaltatore soddisfi gli obblighi prevenzionistici per tutta la durata delle attività affidate;
- comunicare all'appaltatore e all'eventuale sub-appaltatore la politica aziendale di salute e sicurezza, nonché il soggetto o ufficio aziendale preposto al controllo degli adempimenti del d.lgs. n. 81/2008 per la prevenzione di rischi negli appalti;

- far osservare le prescrizioni prevenzionistiche e di sicurezza sul lavoro, la cui violazione rende applicabile *de relato* le sanzioni disciplinari previste dal presente Modello in caso di violazione dei presidi e delle norme di comportamento ivi previste.

Per tutte le attività svolte in cantiere, inoltre, la Società adotta per ogni luogo di lavoro un apposito Piano Operativo della Sicurezza (POS), che integra le disposizioni del DVR. La Società, inoltre, provvede a redigere a mezzo di persona competente (*i.e.* tramite il tecnico abilitato alla progettazione del ponteggio) un piano di montaggio, uso e smontaggio (PIMUS) in funzione della complessità del ponteggio da realizzare.

In relazione alla sorveglianza sanitaria (art. 30, co. 1, lett. d) del d.lgs. n. 81/2008), il datore di lavoro:

- nomina il medico competente per l'effettuazione della stessa nei casi previsti dall'art. 41 del d.lgs. n. 81/2008;
- verifica il possesso dei titoli e delle competenze necessarie;
- fornisce al medico competente tutte le informazioni utili per lo svolgimento dei propri compiti.

In relazione all'attività di informazione e formazione dei lavoratori, il datore di lavoro pianifica, predispone ed attua il "Programma annuale di formazione, informazione e addestramento", secondo quanto più specificamente previsto nel DVR. Il datore di lavoro verifica il grado di apprendimento al termine degli interventi formativi. Il datore di lavoro, inoltre, forma i lavoratori sugli aspetti principali del MOG e su ruoli, compiti e responsabilità di ciascuna figura in esso coinvolta. Infine, il datore di lavoro può raccogliere i dati formativi, informativi e di addestramento in apposite schede, per avere evidenza delle competenze professionali dei lavoratori.

Il datore di lavoro cura l'acquisizione dei documenti e delle certificazioni obbligatorie in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché i relativi aggiornamenti, revisioni e rinnovi. La documentazione è custodita in modalità cartacea e/o informatica ed è trasmessa ai soggetti pubblici competenti per via telematica (preferibilmente tramite PEC).

L'Organo Amministrativo attua verifiche periodiche relative alle misure ed alle procedure di sicurezza sul lavoro. Gli esiti di tale attività vengono registrati in un apposito Piano di Monitoraggio. Nel corso dell'attività di monitoraggio il datore di lavoro riscontra:

- gli infortuni;
- le situazioni pericolose;
- le situazioni di non conformità, per tale intendendosi qualsiasi scostamento rispetto ai requisiti fissati dal MOG.

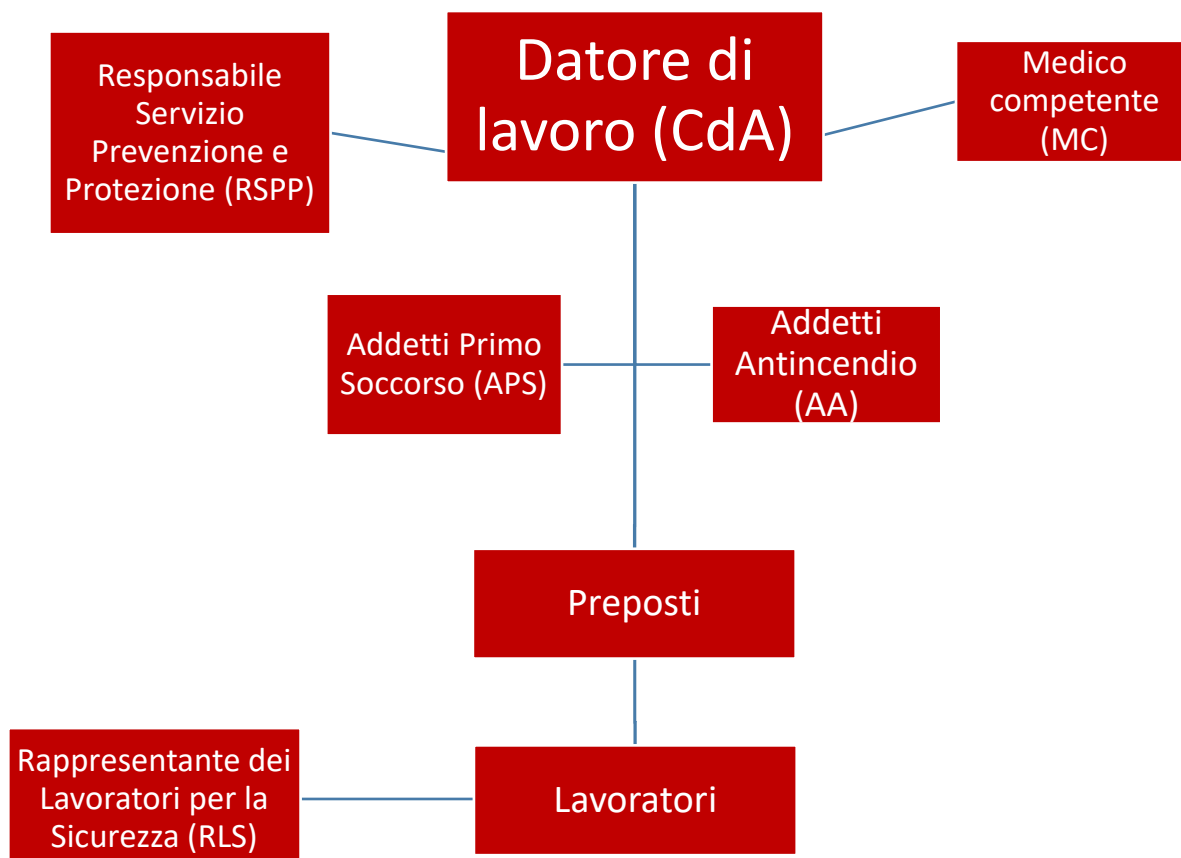
In caso di rilevazione di uno di tali eventi, l'Organo Amministrativo attiva le opportune azioni correttive e/o preventive:

- per “azione correttiva” s’intende un’azione specificamente posta in essere dal datore di lavoro per eliminare le cause di non conformità rilevate rispetto al MOG;
- per “azione preventiva” s’intende un’azione posta in essere dal datore di lavoro per eliminare le cause potenziali, dalle quali può derivare una situazione di non conformità.

Il datore di lavoro assicura al RLS i mezzi, gli spazi e il tempo necessario per lo svolgimento del proprio incarico, secondo la legge e i contratti collettivi applicabili.

L’Organo Amministrativo della Ponteggi Zerbini Srl è consapevole che, qualora la Società venisse ad occupare più di 15 dipendenti, il datore di lavoro sarebbe tenuto a convocare annualmente la riunione periodica di cui all’art. 35 del d.lgs. n. 81/2008.

Quanto all’articolazione delle funzioni che competono a ciascuna figura aziendale nell’ambito del MOG – relativamente ai reati di cui all’art. 25-septies del Decreto 231 – si rinvia all’Organigramma della Sicurezza (Allegato I del DVR), che qui si riporta:



12. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

L'art. 25-*octies* è il frutto della strategia, attuata dal legislatore italiano, di contrasto alla accumulazione di patrimoni illeciti. In particolare, è stato affiancato al diritto penale classico, connotato da una matrice repressiva, la normativa c.d. "antiriciclaggio" contenuta nel d.lgs. n. 231/2007, che risponde invece ad una logica preventiva e che ha introdotto nel decreto 231 l'art. 25-*octies*, dedicato ai delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio.

Le caratteristiche di tali reati mettono in evidenza, quale elemento indispensabile di un efficace sistema di prevenzione, la conoscenza della provenienza del denaro, dei beni e delle utilità impiegati dalle società e dagli enti nello svolgimento delle proprie attività.

L'introduzione nel catalogo 231 dei reati in oggetto ha suscitato numerosi dubbi interpretativi, tra cui in particolare quello relativo alla necessità, per l'ente, di predisporre un *compliance program* teso ad arginare la commissione di qualsiasi tipologia di reato da cui possa originare il profitto su cui si eserciterà poi la condotta rilevante dei reati di cui all'art. 25-*octies*.

12.1. Fattispecie penali richiamate

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.)

12.2. Aree di rischio

- Selezione dei fornitori di beni, servizi ed opera intellettuale, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti
- Gestione delle finanze dell'ente
- Gestione dei rapporti con gli istituti di credito

12.3. Destinatari

I destinatari dei presidi e delle norme di comportamento di cui alla presente sezione sono l'Area Amministrazione e l'Organo Amministrativo.

12.4. Presidi e norme di comportamento

In relazione alla selezione dei fornitori di beni, servizi ed opera intellettuale, oltre che alla negoziazione, alla stipula e alla gestione dei relativi contratti, si prevedono i seguenti presidi, in aggiunta a quelli già richiesti nelle altre sezioni con riferimento alla medesima area di rischio:

- l'Organo Amministrativo ha l'obbligo (assolvibile anche tramite l'ausilio dell'Area Amministrazione) di verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, sulla base degli indicatori di anomalia previsti dall'art. 6, co. 4, lett. e) del d. lgs. n. 231/2007 e individuati con successivi provvedimenti attuativi (es. la controparte utilizza documenti identificativi che sembrano contraffatti, fornisce informazioni palesemente inesatte, incomplete ovvero false con riguardo alla propria identità o a quella dell'eventuale titolare effettivo, ecc.);
- nel caso in cui si riscontri la presenza di indicatori relativi a potenziali anomalie, in fase di selezione vi è il divieto di procedere alla stipula del contratto, mentre in fase di esecuzione di quest'ultimo vi è l'obbligo di risolverlo;
- in tale ipotesi, vi è in ogni caso l'obbligo di segnalare l'operazione alle autorità competenti.

In relazione alla gestione delle finanze dell'ente:

- l'Area Amministrazione verifica la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- l'Area Amministrazione verifica il rispetto delle soglie per i pagamenti in contanti.

In relazione alle attività attinenti alla gestione delle risorse finanziarie occorre rispettare i seguenti punti di controllo:

- tali attività devono essere adeguate al fabbisogno finanziario della società;
- tutti i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Organo Amministrativo, salvi casi di urgenza motivati per iscritto;
- i pagamenti sono disposti solo sui conti correnti indicati dal terzo contraente al momento della stipula del contratto o successivamente tramite comunicazioni scritte dallo stesso;
- tutti i pagamenti devono essere disposti con le modalità previste dalla legislazione vigente, tramite bonifico bancario o altra modalità che ne garantisca la tracciabilità;
- solo l'Organo Amministrativo detiene i codici per l'accesso alle risorse finanziarie (in particolare al conto corrente) della società ed ha accesso alle eventuali riserve di denaro contante;
- nell'effettuare i pagamenti, l'Organo Amministrativo cura il rispetto della legislazione vigente in materia di limitazione all'utilizzo del contante;
- l'Area Amministrazione controlla la corretta registrazione dei documenti contabili;

- l'attività di fatturazione attiva è eseguita dall'Area Amministrazione, assicurando la formalizzazione di idonea documentazione, conservata su sistemi informatici, giustificativa che ne attesti l'esistenza dei presupposti;
- l'Organo Amministrativo supervisiona la gestione ed il monitoraggio degli adempimenti fiscali (comprese le liquidazioni IVA) e della trasmissione telematica delle fatture;
- il pagamento dei rimborsi spese è effettuato solo previa approvazione da parte dell'Organo Amministrativo.

La gestione dei rapporti con gli istituti di credito è svolta nel rispetto dei seguenti punti di controllo:

- tutti i rapporti, inclusa l'esecuzione di pagamenti, l'apertura e chiusura di conti correnti e la richiesta di apertura di linee di credito, sono gestiti dall'Organo Amministrativo;
- periodicamente l'Organo Amministrativo o l'Area Amministrazione effettua le riconciliazioni dei conti correnti bancari.

13. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

L'art. 25-*octies*.1 è stato inserito nel decreto 231 con il d.lgs. n. 184/2021, volto al recepimento della direttiva 2019/713/UE, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti (che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI).

13.1. Fattispecie penali richiamate

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*ter* c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.)
- Frode informatica (art. 640-*ter* c.p.)
- Ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-*bis* c.p.)

13.2. Aree di rischio

- Accesso ai sistemi informatici aziendali o di terze parti
- Gestione delle finanze dell'ente

13.3. Destinatari

Destinatari dei presidi e delle norme di comportamento individuati nella presente sezione sono tutti i destinatari del Modello.

13.4. Presidi e norme di comportamento

In relazione all'utilizzo dei sistemi informatici aziendali o di terze parti, si rimanda integralmente alla sezione dedicata ai reati informatici.

In relazione alla gestione delle risorse finanziarie dell'ente, si rimanda integralmente ai principi di controllo esposti nella precedente sezione.

14. Reati in materia di violazione del diritto d'autore

In virtù dell'art. 25-*novies* del decreto 231, norma ispirata ad esigenze di tutela della titolarità delle opere dell'ingegno da violazioni sempre più aggressive, gli enti sono chiamati a rispondere anche per gli illeciti commessi in violazione della normativa sul diritto d'autore di cui alla legge n. 633/1941. Mediante l'inserimento delle relative fattispecie nel novero dei reati presupposto, infatti, il legislatore ha inteso creare un collegamento diretto tra la responsabilità degli enti e le attività di tutti quei soggetti – apicali o subordinati – che utilizzano opere dell'ingegno altrui senza pagare i diritti di sfruttamento economico e le relative *royalties*. Il compimento di tali illeciti è evidentemente agevolato dalla facilità con cui è possibile condividere contenuti protetti dal *copyright* attraverso il web e, specularmente, dalla difficoltà per gli autori a far rispettare i loro legittimi diritti. I reati di seguito elencati hanno ad oggetto principalmente fenomeni di alterazione, riproduzione duplicazione, distribuzione, trasferimento, trasmissione e diffusione abusiva di opere dell'ingegno, programmi, banche dati; ma anche la produzione di dispositivi o elementi di decodificazione che consentono l'accesso a sistemi criptati senza pagamento del canone dovuto, ovvero mediante elusione delle misure di protezione, o ancora la mancata comunicazione alla SIAE, da parte di importatori e distributori, dei dati necessari all'identificazione univoca dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE.

14.1. Fattispecie penali richiamate

- Art. 171 della legge n. 633/1941
- Art. 171-*bis* della legge n. 633/1941
- Art. 171-*ter* della legge n. 633/1941
- Art. 171-*septies* della legge n. 633/1941
- Art. 171-*octies* della legge n. 633/1941
- Art. 174-*quinquies* c.p. della legge n. 633/1941

14.2. Aree di rischio

- Utilizzo di opere dell'ingegno (in particolare *software*) realizzate da altri

14.3. Destinatari

Tutti i destinatari del Modello.

14.4. Presidi e norme di comportamento

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti al puntuale rispetto delle norme in materia di proprietà intellettuale.

È, inoltre, fatto espresso divieto di:

- impiegare per finalità aziendali beni tutelati da diritti acquisiti in elusione dei relativi obblighi o comunque con modalità difformi da quelle previste dal titolare;
- impiegare beni aziendali (es. fotocopiatrici, sito web, computer, ecc.) al fine di porre in essere condotte che violino la tutela dei diritti d'autore altrui.

Si richiamano, inoltre, integralmente i presidi previsti per la prevenzione dei reati informatici.

15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

L'art. 25-*decies* introduce tra i reati presupposto il delitto di cui all'art. 377-*bis* c.p., potendo sussistere un interesse dell'ente a che non vengano rese dichiarazioni che possano compromettere la sua posizione, ovvero a che vengano rese dichiarazioni false al fine di attenuarne la responsabilità. Il reato in questione consiste, infatti, nell'azione diretta a indurre un soggetto – con violenza o minaccia, oppure con offerta o promessa di denaro o altri beni – a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni false in un procedimento penale, quando tale soggetto gode della facoltà di non rispondere. La norma mira a tutelare il regolare svolgimento dei processi penali, *i.e.* l'attività diretta all'accertamento ed alla repressione dei reati.

15.1. Fattispecie penali richiamate

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.)

15.2. Aree di rischio

L'area di rischio identificabile in relazione a tale reato consiste nell'eventuale coinvolgimento della società stessa, oppure dei suoi apicali o dipendenti, in un procedimento penale.

15.3. Destinatari

Tutti i destinatari del Modello.

15.4. Presidi e norme di comportamento

Tutti coloro che agiscono in nome e per conto della Società devono rispettare rigorosamente le leggi vigenti in materia di testimonianza in giudizio. In particolare, è necessario garantire che non vi sia alcuna influenza, nemmeno indiretta, da parte della società su soggetti, anche terzi, chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'autorità giudiziaria.

Tale esigenza può essere soddisfatta con i seguenti presidi:

- i destinatari si obbligano a non contattare soggetti chiamati a rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria se non strettamente necessario; in tale ultimo caso, è fatto comunque divieto di intrattenersi con la persona su circostanze riguardanti il contenuto delle dichiarazioni che la stessa è chiamata a rendere;
- se si tratta di soggetti estranei alla Società, il contatto deve avvenire obbligatoriamente in forma scritta (es. tramite posta, e-mail o applicazioni di messaggistica).

16. Reati ambientali

L'intervento del legislatore in materia ambientale è improntato a quella funzione "promozionale" del diritto penale che, lungi dall'essere meramente accessoria rispetto a quella propriamente punitiva, mira a consentire il consolidamento e la diffusione della cultura del rispetto della natura, in quanto tale e in quanto "luogo" ove si svolge la vita e l'attività dell'essere umano. Verosimilmente è questo il motivo per cui, con l'art. 25-*undecies* introdotto dal d.lgs. n. 121/2011 e successivamente oggetto di integrazione ad opera del d.lgs. n. 68/2015, il legislatore ha esteso anche a società ed enti la responsabilità in relazione ad una vastissima gamma di illeciti che individuano comportamenti fortemente pericolosi per l'ambiente.

16.1. Fattispecie penali richiamate

- Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinqüies* c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.)
- Commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice I, ed allegato C, parte 1 (art. 1 della legge n. 150/1992)
- Commercio degli esemplari di specie dell'allegato A, appendice I e III, ed allegato C, parte 2 (art. 2 della legge n. 150/1992)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (art. 1, co. 1; art. 2, co. 1 e 2; art. 6, co. 4 della legge n. 150/1992)
- Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (art. 3-*bis* della legge n. 150/1992)
- Scarico di acque reflue industriali (art. 137 del d.lgs. n. 152/2006)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 del d.lgs. n. 152/2006)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257, co. 1 e 2 del d.lgs. n. 152/2006)

- Trasporto di rifiuti pericolosi (art. 258, co. 4 del d.lgs. n. 152/2006)
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, co. 1 del d.lgs. n. 152/2006)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p., già art. 260, co. 1 del d.lgs. n. 152/2006)
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti (art. 260-*bis*, co. 6, 7 e 8 del d.lgs. n. 152/2006; la norma, ancorché richiamata nel decreto 231, è inapplicabile per effetto dell'intervenuta abrogazione del Sistema elettronico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, c.d. SISTRI)
- Superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279, co. 2 e 5 del d.lgs. n. 152/2006)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 della legge n. 549/1993)
- Inquinamento doloso da parte di navi con danni permanenti o di particolare gravità (art. 8, co. 1 e 2 del d.lgs. n. 202/2007)
- Inquinamento colposo di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste (art. 9, co. 1 e 2 del d.lgs. n. 202/2007)

16.2. Aree di rischio

L'attività di smaltimento dei rifiuti risultanti dai processi aziendali della Ponteggi Zerbini Srl è esternalizzata e affidata ad una ditta specializzata.

Restano, invece, in capo alla Ponteggi Zerbini Srl l'attività di raccolta e di classificazione dei rifiuti, poi consegnati al fornitore del servizio per lo smaltimento, e l'eventuale attività di documentazione dei flussi di rifiuti ai fini della relativa tracciabilità.

Si individuano, pertanto, le seguenti ulteriori aree di rischio:

- selezione dei fornitori di servizi di smaltimento dei rifiuti;
- attività di ottenimento, modifica e rinnovo di eventuali autorizzazioni ambientali;
- gestione degli scarichi idrici;
- gestione delle emissioni atmosferiche;
- costruzione, gestione e manutenzione di infrastrutture in relazione a possibili impatti sulle biodiversità.

16.3. Destinatari

Tutti i destinatari del Modello.

16.4. Presidi e norme di comportamento

In relazione alla selezione del fornitore o dei fornitori del servizio di smaltimento rifiuti:

- i rapporti con i fornitori del servizio sono gestiti direttamente dall'Organo Amministrativo, che procede altresì alla stipulazione dei relativi contratti;
- nel caso in cui sia necessario stipulare contratti in via d'urgenza, vi può provvedere l'Area Amministrazione, con successiva approvazione dell'Organo Amministrativo;
- la società, durante la selezione dei fornitori del servizio, effettua una verifica preventiva in ordine alle caratteristiche tecnico-professionali (prediligendo fornitori che siano in possesso di certificazioni ISO 14001:2015 e ISO 9001:2015 nonché certificazioni di conformità alle norme dei Regolamenti europei nn. 333/2011 e 715/2013), gestionali, di onorabilità, etiche, di sostenibilità, di solidità economico-finanziaria e di *compliance*;
- una volta stipulato il contratto, la società verifica nel tempo il mantenimento, da parte del fornitore, dei requisiti sopra elencati;
- della gestione del contratto di fornitura del servizio di smaltimento rifiuti, compresi la predisposizione e l'invio al fornitore dell'eventuale documentazione richiesta per l'esecuzione del servizio e la verifica circa la conformità dei servizi forniti rispetto al contenuto dell'ordine o del contratto, è responsabile l'Area Amministrazione.

In relazione alla raccolta ed alla classificazione dei rifiuti, si individuano i seguenti presidi:

- chiunque provveda alla raccolta di rifiuti è obbligato a verificarne la corretta classificazione, eventualmente da riportare nella documentazione prevista per la movimentazione dei rifiuti dalla normativa vigente;
- l'Organo Amministrativo identifica le aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti;
- la società sollecita l'avvio delle operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti in linea con la periodicità indicata e/o al raggiungimento dei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente.

L'Organo Amministrativo cura che la società sia in possesso di tutte le eventuali autorizzazioni ambientali richieste per il suo operare. In proposito, l'Area Amministrazione monitora periodicamente (almeno ogni 6 mesi) la necessità di richiesta di nuove autorizzazioni o di modifica/rinnovo di autorizzazioni già esistenti.

In relazione alla gestione delle emissioni atmosferiche, la società cura che i veicoli aziendali siano sottoposti a revisione secondo le tempistiche previste dalla legge. Inoltre, ogni dipendente o membro di organi sociali ha il dovere di segnalare all'Area Amministrazione o all'Organo Amministrativo eventuali sospetti di malfunzionamento degli impianti di scarico dei mezzi.

In relazione alle infrastrutture di proprietà della società, quest'ultima assicura che vengano effettuate periodiche verifiche di adeguatezza, integrità e regolarità degli impianti, pianificando le necessarie attività di ispezione e manutenzione, da attuarsi mediante personale esperto e qualificato.

17. Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare

Introdotta dal d.lgs. n. 109/2012, l'art. 25-*duodecies* ha previsto, in un primo momento, la responsabilità degli enti per l'impiego alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, né sia stato revocato o annullato. Affinché possa imputarsi tale responsabilità, peraltro, è necessario che il reato si configuri in forma aggravata, il che accade solo se:

- a) i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al comma 3 dell'art. 603-*bis* c.p.

Non è chiaro se le circostanze aggravanti debbano ricorrere contestualmente, ovvero se le stesse abbiano natura disgiunta; peraltro, è evidente che nel primo caso l'operatività della norma sarebbe fortemente limitata. Successivamente, la legge n. 161/2017 ha esteso la responsabilità degli enti ai sensi dell'art. 25-*duodecies* anche alle ipotesi delittuose di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento connesse al trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero all'ingresso illegale degli stessi nel territorio dello Stato, o di altro Stato del quale non sono cittadini o non hanno titolo di residenza permanente; sono previste aggravanti se i fatti in questione sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo, ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento.

17.1. Fattispecie penali richiamate

- Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, co. 12-*bis* del d.lgs. n. 286/1998)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 del d.lgs. n. 286/1998)

17.2. Aree di rischio

- Stipulazione di contratti di lavoro subordinato (a tempo indeterminato o determinato), parasubordinato ed autonomo
- Impiego di lavoratori distaccati
- Stipulazione di contratti di somministrazione di lavoro e di contratti di appalto

17.3. Destinatari

I destinatari dei presidi e delle norme di comportamento individuati nella presente sezione sono l'Area Amministrazione e l'Organo Amministrativo.

17.4. Presidi e norme di comportamento

In relazione alla selezione, all'assunzione, all'impiego ed alla gestione amministrativa del personale vi è l'obbligo di adottare i seguenti presidi:

- la pianificazione delle risorse da assumere è effettuata dall'Organo Amministrativo, tenendo conto del fabbisogno di forza lavoro della società;
- l'Organo Amministrativo definisce i requisiti minimi necessari (profilo) per ricoprire il ruolo e definisce il relativo livello di retribuzione in linea con la quantità e qualità della prestazione lavorativa richiesta e facendo riferimento a quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali applicabili;
- il processo di selezione è volto alla ricerca di una pluralità di candidature in funzione della complessità del ruolo da ricoprire e prevede lo svolgimento, da parte dell'Area Amministrazione, di verifiche pre-assuntive finalizzate a prevenire l'insorgere di situazioni pregiudizievoli che possono esporre la Ponteggi Zerbini Srl al rischio di commissione di reati presupposto in tema di responsabilità amministrativa d'impresa (con particolare attenzione all'esistenza di procedimenti penali/carichi pendenti, di conflitto di interesse/relazioni tali da interferire con le funzioni di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio chiamati ad operare in relazione ad attività per le quali la società ha un interesse concreto così come con rappresentanti di vertice di società, consorzi, fondazioni, associazioni ed altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionale e di impresa che abbiano un particolare rilievo ai fini aziendali, al mancato possesso, in caso di cittadini di Paesi extracomunitari, di permesso di soggiorno in corso di validità);
- è fatto espresso divieto di selezionare minori in età non lavorativa;
- l'assunzione è autorizzata direttamente dall'Organo Amministrativo;
- l'anagrafica dipendenti è informatizzata ed è gestita dall'Area Amministrazione;
- in caso di impiego di cittadini di Paesi extracomunitari, la società effettua un'accurata verifica in ordine all'esistenza ed alla permanenza dei requisiti e del rispetto delle norme in materia di regolarità del soggiorno;
- l'Area Amministrazione verifica il rispetto delle normative di legge relative allo svolgimento delle prestazioni lavorative in linea con il normale orario di lavoro e al godimento di ferie, riposi, permessi e congedi (es. matrimoniale, maternità, ecc.);
- la società utilizza impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei dipendenti in coerenza con le disposizioni normative vigenti.

Con specifico riferimento all'ambito dei rapporti con le agenzie interinali o di somministrazione di lavoro e nell'utilizzo dei lavoratori distaccati o somministrati si prevedono i seguenti ulteriori presidi:

- nei relativi contratti devono essere inserite clausole riguardanti il rispetto delle disposizioni in materia di immigrazione e regolarità del soggiorno in caso di cittadini di Paesi extracomunitari nonché il rispetto, in linea con le disposizioni di legge applicabili e/o comunque con le *best practices* di riferimento, delle condizioni di lavoro in materia di retribuzioni, orario di lavoro, ferie, riposi, permessi, congedi, tutela dei minori in età non lavorativa, metodi di sorveglianza e situazioni alloggiative eventualmente offerte al personale impiegato in relazione all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- previsione di idonea clausola contrattuale che assicuri alla Ponteggi Zerbini Srl la possibilità di svolgere, in presenza di specifici indicatori di rischio, attività di verifica e *audit* sul rispetto, da parte delle agenzie interinali o di somministrazione del lavoro, di quanto contenuto nelle clausole contrattuali sopra riportate;
- tali misure valgono anche per i contratti di appalto e i contratti di natura commerciale da cui possa derivare l'invio di personale a vario titolo presso altra impresa o ente.

È, inoltre, istituito da parte dell'Area Amministrazione un sistema di monitoraggio (es. tramite foglio di calcolo) delle vicende relative ai permessi di soggiorno dei lavoratori cittadini di Paesi extracomunitari, con particolare riferimento ad eventi come scadenze e rinnovi. In caso di imminente scadenza del permesso di soggiorno, l'Area Amministrazione, con congruo anticipo, richiede direttamente al lavoratore interessato le informazioni e la documentazione relative al rinnovo.

18. Razzismo e xenofobia

L'art. 25-terdecies, che introduce una responsabilità specifica dell'ente in relazione ai reati di razzismo e xenofobia, è riconducibile al sistema degli interventi normativi finalizzati a prevenire la violazione dei diritti umani. I reati sottesi spaziano dalla diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, alla istigazione a commettere o alla commissione di atti di discriminazione, violenza o provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Tra i reati presupposto vi è anche il divieto di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Il richiamo effettuato dalla norma del decreto 231 deve intendersi riferito all'art. 604-bis c.p., ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 21/2018.

18.1. Fattispecie penali richiamate

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)

18.2. Aree di rischio

La Ponteggi Zerbini Srl non sembra particolarmente esposta al rischio della commissione di tali reati nel proprio interesse o a proprio vantaggio.

18.3. Destinatari

Destinatari dei presidi e delle norme di comportamento indicati nella presente sezione sono tutti i destinatari del Modello.

18.4. Presidi e norme di comportamento

Quanto ai presidi ed alle norme di comportamento volti a prevenire il rischio di commissione dei delitti di cui all'art. 604-bis c.p., si ritiene sufficiente il rinvio ai principi contenuti nel Codice Etico.

19. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

L'art. 25-*quaterdecies* del decreto 231 prevede la responsabilità dell'ente per le illecite manipolazioni delle competizioni sportive poste in essere nell'interesse e/o a vantaggio del medesimo.

19.1. Fattispecie penali richiamate

- Frode in manifestazioni sportive (art. 1 della legge n. 401/1989)
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 della legge n. 401/1989)

19.2. Aree di rischio

La Ponteggi Zerbini Srl non sembra particolarmente esposta al rischio della commissione di tali reati nel proprio interesse o a proprio vantaggio.

19.3. Destinatari

Destinatari dei presidi e delle norme di comportamento indicati nella presente sezione sono tutti i destinatari del Modello.

19.4. Presidi e norme di comportamento

Quanto ai presidi ed alle norme di comportamento volti a prevenire il rischio di commissione dei reati oggetto della presente sezione del Modello, si ritiene sufficiente il rinvio ai principi contenuti nel Codice Etico.

20. Reati tributari

L'inclusione degli illeciti tributari nell'elenco dei reati presupposto è avvenuta ad opera del d.l. n. 124/2019 (recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*"), convertito con modificazioni dalla legge n. 157/2019), mediante l'inserimento nel decreto 231 dell'art. 25-*quinqüesdecies*, che comprende tutte le fattispecie tributarie di maggiore gravità, inizialmente individuate negli artt. 2, 3, 8, 10 e 11 del d.lgs. n. 74/2000.

Un passo significativo verso l'inclusione dei reati tributari nel catalogo 231 è stato poi compiuto con il recepimento della c.d. Direttiva PIF (2017/1371/UE), relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea mediante il diritto penale. L'art. 6 della Direttiva, infatti, ha imposto agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica, che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica basata sul potere di rappresentanza della stessa, sul potere di adottare decisioni per suo conto oppure sull'autorità di esercitare un controllo su di essa. La Direttiva PIF è stata recepita ad opera della legge n. 117/2019 ed attuata con d.lgs. n. 75/2020, che ha introdotto nuovi reati presupposto (artt. 4, 5 e 10-*quater* del d.lgs. n. 74/2000), subordinando l'estensibilità della responsabilità all'ente alla lesione degli interessi finanziari dell'Unione europea (tali reati rilevano ai fini della disciplina 231 solo qualora siano commessi anche in parte nel territorio di altro Stato membro dell'UE e al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro). Il d.lgs. n. 75/2020, inoltre, ha previsto – anche in tal caso se gli illeciti sono compiuti in ambito transnazionale (all'interno dell'Unione europea) e al fine di evadere l'IVA per un importo non inferiore a 10 milioni di euro – la punibilità a titolo di tentativo per i reati di cui agli artt. 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 74/2000.

Per il complesso delle nuove fattispecie di reati tributari inseriti nel decreto 231, è poi previsto un aumento di un terzo della sanzione se, a seguito della commissione del reato, l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.

Per effetto dell'inserimento dei reati tributari nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, sarà d'ora in poi applicabile alle imprese, per espressa previsione normativa, sia la confisca diretta che quella per equivalente del prezzo o profitto del reato, di cui all'art. 19, del decreto 231. Si tratta di una misura obbligatoria in caso di condanna, sottratta dunque al libero apprezzamento del giudice. Prima, invece, la giurisprudenza aveva escluso la possibilità di ricorrere alla confisca per equivalente di beni della persona giuridica per reati tributari commessi dal legale rappresentante, salva l'ipotesi in cui la persona giuridica stessa fosse in concreto priva di autonomia e fosse solo uno schermo fittizio attraverso cui l'amministratore agiva come effettivo titolare.

20.1. Fattispecie penali richiamate

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del d.lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del d.lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 del d.lgs. n. 74/2000)
- Omessa dichiarazione (art. 5 del d.lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del d.lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del d.lgs. n. 74/2000)
- Indebita compensazione (art. 10-*quater* del d.lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del d.lgs. n. 74/2000)

20.2. Aree di rischio

In relazione ai reati oggetto della presente sezione si individuano le seguenti aree di rischio:

- Gestione degli adempimenti fiscali
- Selezione dei fornitori di beni, servizi ed opere intellettuali, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti
- Amministrazione del personale e gestione dei rimborsi spese
- Gestione delle finanze della società
- Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali
- Gestione delle sponsorizzazioni
- Gestione dei sistemi informativi

20.3. Destinatari

I destinatari dei presidi individuati nella presente sezione sono l'Organo Amministrativo e l'Area Amministrazione.

20.4. Presidi e norme di comportamento

In generale, tutti i destinatari della presente sezione del Modello sono chiamati ad osservare rigorosamente ogni disposizione vigente in materia tributaria.

Quanto alla selezione dei fornitori di beni, servizi ed opere intellettuali oltre che alla negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti, come già visto nelle precedenti sezioni:

- i rapporti con i fornitori di beni, servizi ed opere intellettuali sono gestiti direttamente dall'Organo Amministrativo, che procede altresì alla stipulazione dei relativi contratti;

- nel caso in cui siano necessari acquisti urgenti, vi può provvedere l'Area Amministrazione, con successiva approvazione dell'Organo Amministrativo;
- la società, durante la selezione dei fornitori di beni, servizi ed opere intellettuali, effettua una verifica preventiva in ordine alle caratteristiche tecnico-professionali, gestionali, di onorabilità, etiche, di sostenibilità, di solidità economico-finanziaria e di *compliance*;
- una volta stipulato il contratto, la società verifica nel tempo il mantenimento, da parte del fornitore, dei requisiti sopra elencati;
- della gestione del contratto di vendita, compresa la verifica circa le conformità dei beni e dei servizi oggetto di acquisto rispetto al contenuto dell'ordine o del contratto, è responsabile l'Area Amministrazione.

Gli adempimenti fiscali – tra cui la predisposizione dei modelli dichiarativi e di versamento, l'invio degli stessi all'amministrazione finanziaria e il pagamento delle imposte – sono affidati interamente ad una società esterna specializzata. A tal fine, nella selezione del fornitore di tale servizio, oltre che nella stipula e gestione dei relativi contratti, la Società deve assicurare i seguenti presidi:

- i rapporti con il fornitore del servizio sono gestiti direttamente dall'Organo Amministrativo, che procede altresì alla stipulazione dei relativi contratti;
- la società, durante la selezione del fornitore, effettua una verifica preventiva in ordine alle caratteristiche tecnico-professionali, gestionali, di onorabilità, etiche, di sostenibilità, di solidità economico-finanziaria e di *compliance*;
- una volta stipulato il contratto, la società verifica nel tempo il mantenimento, da parte del fornitore, dei requisiti sopra elencati;
- della gestione del contratto di vendita, compresa la verifica circa le conformità dei beni e dei servizi oggetto di acquisto rispetto al contenuto dell'ordine o del contratto, è responsabile l'Area Amministrazione.

Al fine di assicurare la corretta effettuazione, da parte del consulente esterno, degli adempimenti fiscali, si prevedono i seguenti protocolli:

- l'Organo Amministrativo predispone e diffonde a tutta l'Area Amministrazione uno scadenziario fiscale, che consenta di monitorare le tempistiche da rispettare per le comunicazioni, le denunce e gli adempimenti nei confronti dell'amministrazione finanziaria;
- l'Organo Amministrativo e/o l'Area Amministrazione consultano periodicamente il consulente esterno ai fini del monitoraggio e del recepimento delle novità normative in materia fiscale;
- l'Organo Amministrativo acquisisce il parere del consulente esterno ai fini della valutazione degli impatti fiscali e del rispetto della normativa fiscale in occasione dello svolgimento di operazioni societarie;

- l'Organo Amministrativo e l'Area Amministrazione forniscono al consulente esterno incaricato degli adempimenti fiscali: una completa, corretta e tempestiva informazione dei fatti fiscalmente rilevanti riguardanti la Società; le rilevazioni contabili delle operazioni riguardanti la Società; ogni altra informazione o dato rilevante ai fini della corretta e completa rappresentazione della situazione economica e patrimoniale della Società e del risultato ante-imposte sulla cui base svolgere il calcolo delle stesse;
- l'Organo Amministrativo verifica, mediante l'ausilio del consulente esterno, la completezza e la correttezza dei dati necessari al calcolo delle imposte;
- l'Organo Amministrativo assicura, anche tramite il consulente esterno, il rispetto dei requisiti normativi relativamente alle eventuali somme portate in compensazione IVA, la veridicità e la correttezza delle certificazioni a supporto dei crediti d'imposta e la corretta contabilizzazione delle imposte;
- l'Organo Amministrativo verifica l'avvenuto compimento, da parte del consulente esterno, degli adempimenti fiscali.

In relazione alle attività attinenti alla gestione delle risorse finanziarie occorre rispettare i seguenti punti di controllo:

- tali attività devono essere adeguate al fabbisogno finanziario della società;
- tutti i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Organo Amministrativo, salvi casi di urgenza motivati per iscritto;
- i pagamenti sono disposti solo sui conti correnti indicati dal terzo contraente al momento della stipula del contratto o successivamente tramite comunicazioni scritte dallo stesso;
- tutti i pagamenti devono essere disposti con le modalità previste dalla legislazione vigente, tramite bonifico bancario o altra modalità che ne garantisca la tracciabilità;
- solo l'Organo Amministrativo detiene i codici per l'accesso alle risorse finanziarie (in particolare al conto corrente) della società ed ha accesso alle eventuali riserve di denaro contante;
- nell'effettuare i pagamenti, l'Organo Amministrativo cura il rispetto della legislazione vigente in materia di limitazione all'utilizzo del contante;
- l'attività di fatturazione attiva è eseguita dall'Area Amministrazione, assicurando la formalizzazione di idonea documentazione giustificativa, conservata su sistemi informatici, che ne attesti l'esistenza dei presupposti;
- l'Organo Amministrativo supervisiona la gestione ed il monitoraggio degli adempimenti fiscali (comprese le liquidazioni IVA) e della trasmissione telematica delle fatture;
- l'Area Amministrazione monitora gli incassi, verificando che sia soddisfatta la riconciliazione degli stessi alle partite aperte (verifica della coerenza tra le fatture attive emesse e gli incassi pervenuti).

In relazione all'amministrazione dei dipendenti, si richiamano i presidi e le norme di comportamento già indicati nelle sezioni 9 e 17 della Parte Speciale del Modello. Con specifico riferimento alla gestione dei rimborsi spese dei dipendenti, si prevedono i seguenti protocolli:

- l'Organo Amministrativo definisce le tipologie di spese rimborsabili, i relativi limiti di importo e le modalità di rendicontazione, nonché di autorizzazione di eventuali deleghe;
- le spese possono essere rimborsate nei limiti delle indicazioni dell'Organo Amministrativo ed esclusivamente tramite strumenti tracciabili;
- al rimborso provvede direttamente l'Organo Amministrativo, previa verifica circa la coerenza fra le spese sostenute e la documentazione di supporto.

In relazione alla gestione della contabilità generale, del bilancio e delle altre comunicazioni sociali si rinvia integralmente alla sezione del presente Modello dedicata ai reati societari.

Quanto, infine, alla gestione delle sponsorizzazioni, la Società assicura i seguenti protocolli:

- la società, nella selezione dei soggetti destinatari delle sponsorizzazioni, effettua una verifica preventiva in ordine alle caratteristiche tecnico-professionali, gestionali, di onorabilità, etiche, di sostenibilità, di solidità economico-finanziaria e di *compliance*;
- il contratto o l'atto unilaterale alla base delle erogazioni è di competenza dell'Organo Amministrativo, che verifica la coerenza dei corrispettivi rispetto alla prestazione resa ed ai benefici attesi oltre che la coerenza tra il soggetto destinatario della sponsorizzazione e quello indicato nel contratto e/o che ha emesso la fattura;
- l'Area Amministrazione richiede prova circa l'avvenuta prestazione da parte della controparte;
- l'Organo Amministrativo, anche avvalendosi dell'Area Amministrazione, consulta preventivamente il consulente esterno circa il regime fiscale applicabile all'operazione;
- il pagamento è effettuato dall'Organo Amministrativo.

Nella gestione dei sistemi informativi, al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati tributari, si prevede l'obbligo di archiviare i documenti e le scritture contabili con modalità informatiche idonee a garantirne la veridicità, la tracciabilità e la conformità. Il sistema utilizzato deve assicurare, in particolare, la tracciabilità dei processi, al fine di impedire l'occultamento o la distruzione delle scritture contabili.

21. Contrabbando

Il d.lgs. n. 75/2020, di recepimento della Direttiva UE n. 1371/2017 (c.d. Direttiva PIF), relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea, ha condotto all'inserimento dei reati di contrabbando doganale nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, all'art. 25-*sexiesdecies* del Decreto 231, che prevede la responsabilità dell'ente per i reati di contrabbando previsti dal D.P.R. n. 43/1973 (c.d. Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale – TULD).

Il delitto di contrabbando consiste nella condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine. Si tratta dunque delle fattispecie di dolosa sottrazione delle merci al pagamento dei diritti di confine.

Invero, con il d.lgs. n. 8/2016, il Governo aveva disposto la depenalizzazione di quasi tutte le fattispecie di contrabbando punite con la sola sanzione pecuniaria (artt. 282, 291, 292 e 294 del TULD), trasformandole in illecito amministrativo. Sul punto, tuttavia, il d.lgs. n. 75/2020 è intervenuto con una nuova norma che, integrando l'art. 1, co. 4 del citato d.lgs. n. 8/2016, ha escluso dal perimetro della depenalizzazione i reati in materia di contrabbando previsti dal TULD quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a 10.000 euro.

Ai sensi dell'art. 34 del TULD, i diritti doganali consistono in tutti quei diritti che la Dogana è tenuta a riscuotere, in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali. Tra i diritti doganali costituiscono “diritti di confine” i dazi di importazione e quelli di esportazione, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione ed inoltre, per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.

Si segnala, infine, che l'art. 292 TULD punisce anche il contrabbando c.d. “intraispettivo”, che si ha nell'ipotesi in cui il prodotto viene effettivamente presentato alla dogana, ma con modalità e artifici tali da eludere gli accertamenti in merito alla natura, quantità, qualità o destinazione della merce. Tale reato ha natura a forma libera, in cui soltanto l'evento è precisato ed è finalizzato a non lasciare impunita alcuna condotta idonea a realizzare il contrabbando (Cass. pen., Sez. V, 08/05/2015, n. 39196).

21.1. Fattispecie penali richiamate

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 TULD)
- Contrabbando del movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 TULD)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 TULD)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 TULD)

- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 TULD)
- Contrabbando per indebito usi di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 TULD)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 TULD)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 TULD)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 TULD)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 TULD)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*bis* TULD)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*ter* TULD)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* TULD)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 TULD)

21.2. Aree di rischio

La Ponteggi Zerbini Srl, in ragione del proprio oggetto sociale e delle attività concretamente svolte, limitate alla prestazione di servizi, non gestisce direttamente adempimenti doganali e non ha un magazzino per lo stoccaggio di prodotti destinati alla vendita.

Pertanto, in relazione ai reati di contrabbando viene individuata come unica area a rischio reato quella della selezione dei fornitori di beni, servizi ed opere intellettuali, oltre che la stipulazione e la negoziazione dei relativi contratti.

21.3. Destinatari

I presidi e le norme di comportamento di seguito indicati si riferiscono principalmente all'Organo Amministrativo nonché, in caso di necessità di selezione urgente di fornitori, che non consenta di attendere l'approvazione del *board*, l'Area Amministrazione.

21.4. Presidi e norme di comportamento

In relazione ai reati di contrabbando, tenuto conto dell'area di rischio individuata, si prevedono le seguenti norme di comportamento:

- i rapporti con i fornitori di beni, servizi ed opere intellettuali sono gestiti direttamente dall'Organo Amministrativo, che procede altresì alla stipulazione dei relativi contratti;
- nel caso in cui siano necessari acquisti urgenti, vi può provvedere l'Area Amministrazione, con successiva approvazione dell'Organo Amministrativo;

- la società, durante la selezione dei fornitori di beni, servizi ed opere intellettuali, effettua una verifica preventiva in ordine alle caratteristiche tecnico-professionali (prediligendo fornitori che siano in possesso di certificazione AEO), gestionali, di onorabilità, etiche, di sostenibilità, di solidità economico-finanziaria e di *compliance*;
- una volta stipulato il contratto, la società verifica nel tempo il mantenimento, da parte del fornitore, dei requisiti sopra elencati;
- della gestione del contratto di vendita, compresa la verifica circa le conformità dei beni e dei servizi oggetto di acquisto rispetto al contenuto dell'ordine o del contratto, è responsabile l'Area Amministrazione.

22. Delitti contro il patrimonio culturale

La legge 9 marzo 2022, n. 22, recante “*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*”, recependo obblighi sovranazionali, ha realizzato una revisione complessiva e sistematica della disciplina penalistica dei beni culturali, ora previsti nel nuovo Titolo VIII-*bis* del codice penale.

La novella è intervenuta altresì sul d.lgs. n. 231/2001, introducendo gli artt. 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies* ed estendendo così la responsabilità amministrativa degli enti alle fattispecie contro il patrimonio culturale di nuovo conio, commesse nel loro interesse o vantaggio.

Tali reati, com'è ovvio, coinvolgono più direttamente gli enti che operano nel c.d. “mercato dell'arte” (case d'asta, istituzioni museali, archivi d'artista, gallerie d'arte, ecc.). Nondimeno, non possono sottovalutarsi i rischi potenzialmente presenti in società che nulla hanno (apparentemente) a che vedere con l'universo dei beni culturali, ma che ben potrebbero entrare incidentalmente in contatto con gli stessi. Com'è il caso di società che si occupano di restauri o di edilizia.

22.1. Fattispecie penali richiamate

- Furto di beni culturali (art. 518-*bis* c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-*ter* c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater* c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-*octies* c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-*novies* c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-*decies* c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-*undecies* c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecies* c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-*quaterdecies* c.p.)
- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies* c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*terdecies* c.p.)

22.2. Aree di rischio

La Ponteggi Zerbini Srl non sembra particolarmente esposta al rischio della commissione di tali reati nel proprio interesse o a proprio vantaggio. Tuttavia, trattandosi di società che opera nel settore dell'edilizia, sussiste la possibilità che il personale dell'Area Operativa, principalmente nell'attività di montaggio e smontaggio dei ponteggi, venga incidentalmente in contatto con beni culturali.

22.3. Destinatari

Destinatari dei presidi e delle norme di comportamento indicati nella presente sezione sono tutti i destinatari del Modello.

22.4. Presidi e norme di comportamento

In caso di rinvenimento, sui luoghi di lavoro, di sospetti beni culturali, il personale dell'Area Operativa è obbligato a sospendere ogni attività e a segnalare il fatto all'Area Amministrazione o all'Organo Amministrativo.

Ricevuta la segnalazione, l'Area Amministrazione o l'Organo Amministrativo devono mettersi in contatto con l'autorità territoriale competente in materia, definendo con essa le modalità di (eventuale) prosecuzione dell'attività.

23. Reati transnazionali

L'art. 10 della legge n. 146/2006, volta alla ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ha esteso la responsabilità da reato degli enti alla realizzazione di un "reato transnazionale", definito dall'art. 3 della citata legge come un reato:

- commesso in più di uno Stato;
- ovvero commesso in uno Stato, quando una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo sia avvenuta in un altro Stato;
- ovvero commesso in uno Stato, quando in tale reato sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero commesso in uno Stato, ma che abbia effetti sostanziali in un altro Stato;
- punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato.

Invero, la legge n. 146/2006 non ha introdotto una nuova fattispecie di reato, ma ha individuato una qualifica ulteriore, quella della transnazionalità, che può essere attribuita a qualsiasi reato già normato e che risponda ai criteri sopra elencati. Più precisamente, le fattispecie criminose di cui all'art. 10 sono definite "complesse" in quanto è necessaria, ai fini della loro integrazione, la sovrapposizione delle norme richiamate con i requisiti di transnazionalità previsti dall'art. 3 della legge di ratifica. Diversamente dagli altri interventi legislativi, la legge n. 146/2006 amplia il catalogo dei reati presupposto attraverso una norma totalmente autonoma e non con l'inserimento di una nuova disposizione nel corpo del d.lgs. n. 231/2001.

23.1. Fattispecie penali richiamate

- Associazione per delinquere, di natura semplice e di tipo mafioso (artt. 416 e 416-bis c.p.)
- Associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del D.P.R. n. 43/1973)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. n. 309/1990)
- Traffico di migranti (art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5 del d.lgs. n. 286/1998)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

23.2. Aree di rischio

In generale, la Ponteggi Zerbini Srl non sembra particolarmente esposta al rischio della commissione di tali reati nel proprio interesse o a proprio vantaggio.

Si può, tuttavia, identificare un'area di rischio, con riferimento specifico ai soli reati di cui agli artt. 377-*bis* e 378 c.p., nell'eventuale coinvolgimento della società stessa, oppure dei suoi apicali o dipendenti, in un procedimento penale.

23.3. Destinatari

Destinatari dei presidi e delle norme di comportamento indicati nella presente sezione sono tutti i destinatari del Modello.

23.4. Presidi e norme di comportamento

Quanto ai presidi ed alle norme di comportamento volti a prevenire il rischio di commissione di reati elencati all'art. 10 della legge n. 146/2006, si ritiene sufficiente il rinvio ai principi contenuti nel Codice Etico.

Ulteriormente, con specifico riferimento ai reati di cui agli artt. 377-*bis* e 378 c.p., si rimanda alla sezione 15.4 del Modello.